



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

Atto notarile informatico

Identificativo fascicolo: 47653603

Forma: Atto Pubblico

Numero repertorio: 17281

Numero raccolta: 10117

Data stipula: 21/06/2023

Notaio: GIUSEPPE CAPPARELLA

Codice fiscale: [REDACTED]

Natura:

Contratto di Appalto

Parti:

1-Persona Giuridica: 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRSTA S.P.A. - 07025291001

2-Persona Giuridica: AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO
SETTENTRIONALE - 01225340585

Annotazioni:

1-REGISTRAZIONE

UFFICIO: Civitavecchia

DATA: 23/06/2023

NUMERO: 2230

SERIE: 1T

IMPORTO: € 245,00

CONTRATTO

PER L'APPALTO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO
"INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA FERRO IN
AREA AUTORITY PORTUALE DI CIVITAVECCHIA".

C.I.G.: 94911454A0

C.U.P.: J34B17000130005

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè, il giorno ventuno del mese di giugno

21.6.2023

In Civitavecchia, Molo Vespucci snc, presso la sede dell'Autorità di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale.

Avanti a me dott. GIUSEPPE CAPPARELLA, Notaio in
Civitavecchia, con studio in Corso Centocelle n.30, iscritto nel Ruolo
dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

sono presenti,

da una parte

- Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale,
con sede in Civitavecchia, Molo Vespucci snc, C.F. 01225340585,
(di seguito, per brevità, anche solo "Amministrazione"), ente
pubblico non economico di rilevanza nazionale ai sensi dell'art. 7 co.
5 del D.Lgs. 04/08/2016 n. 169, (di seguito, per brevità, anche solo
"Amministrazione"), in persona del Dott. Pino Musolino, nato a
[REDACTED], domiciliato per la carica ove sopra, il

quale interviene nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale stessa, tale nominato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 573 del 15.12.2020

e, dall'altra,

- 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. in breve 3TI ITALIA S.P.A., con sede legale in Roma (RM), Via delle Sette Chiese n. 142, capitale sociale Euro 3.000.000,00 (tre milioni e zero) interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma con il Codice fiscale, numero di iscrizione e Partita IVA 07025291001 R.E.A. n. RM-1005043 in persona dell'Ing. Andrea Piacenti, nato a [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede dell'Impresa il quale interviene non in proprio ma in qualità di procuratore giusta procura a rogito del Notaio Giuseppa Torregrossa di Roma in data 19 settembre 2022, rep. n. 1465/963 debitamente depositata presso il competente Registro Imprese in data 29.9.2022 (di seguito, per brevità, anche solo "Appaltatore" o "Impresa").

Detti componenti della cui identità personale, poteri e qualifica io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, con il quale

Premettono che

- Con Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale n. 248 del 26.07.2022 (Delibera a contrarre) è stato approvato il servizio denominato "Affidamento dei Servizi Tecnici di Ingegneria e Architettura per la Direzione Lavori,

Assistenza in Cantiere, Contabilità e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione dell'intervento denominato: "Intervento di riorganizzazione del sistema ferro in area Autorità Portuale di Civitavecchia" per un importo complessivo da porre a base di gara di € 624.181,58 oltre cassa (comprensivo di spese e oneri accessori) e contestualmente è stato autorizzato il Responsabile del Procedimento ad attivare la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto di cui trattasi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, e delle Linee Guida dell'ANAC n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 e aggiornate al D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018, con termini di pubblicazione ridotti al minimo di Legge in considerazione dell'urgenza imposta dalle scadenze, anche intermedie, dettate dal cofinanziamento Europeo;

- all'intervento sono stati assegnati i seguenti codici CIG 93640599EF e CUP J34B17000130005;

- sono state regolarmente espletate le pubblicazioni del bando (G.U.U.E. 2022/S 156-447774 del 16.08.2022, G.U.R.I. 5^ Serie Speciale n. 96 del 19.08.2022, portale di e-procurement dell'Ente in data 18.08.2022 (ID 515), portale ANAC, portale MIMS e per estratto su quotidiani due a tiratura nazionale e due a tiratura locale), nel termine fissato (ore 12:00 del 09.09.2022) non sono

pervenute offerte e con verbale del 19.09.2022 è stato dato atto che la gara è andata deserta;

- pertanto, con successivo Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale n. 326 del 02.11.2022 è stato approvato l'Avviso di Manifestazione di Interesse per il detto appalto, ed è stato autorizzato il RUP all'avvio di una indagine di mercato, alle medesime condizioni già fissate per la procedura aperta sopra citata, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare ad una successiva procedura negoziata, senza previa pubblicazione del Bando di Gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

- stante la modifica della procedura è stato modificato unicamente il codice CIG nel seguente ed attuale riferimento dell'intervento affidato: 94911454A0;

- in data 02.11.2022 con ID 556 è stato pubblicato sul portale di e-procurement dell'Amministrazione l'Avviso pubblico al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla successiva fase negoziata e nel termine indicato (ore 12:00 dell'11.11.2022) sono pervenute n. 5 istanze di partecipazione, tutte vagliate positivamente;

- ad esito degli inviti sono stati designati rispettivamente il Seggio di Gara, con Determina del Responsabile del Procedimento n. 8 dell'1.12.2022 (ai sensi del paragrafo 5.2 delle Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 emanate dall' ANAC con Delibera

n. 1096 del 26.10.2016 e pubblicate sulla G.U. n. 274 del 23.11.2016 aggiornate con delibera ANAC n. 1007 del 11.10.2017 e pubblicate sulla G.U. n. 260 del 07.11.2017), nonché la Commissione Giudicatrice con Decreto del Presidente n. 374 del 19.12.2022 (ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.);

- all'esito dell'espletamento delle operazioni di gara telematica, vista l'offerta tecnica ed economica, presentata dall'operatore economico 3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata S.p.A, che ha offerto un ribasso sull'importo a base di gara pari al 43,23% il Responsabile del Procedimento ha proposto l'aggiudicazione alla detta Società, per un importo complessivo di € 354.347,88 per servizi a corpo, oltre Cassa (comprensivo di spese e oneri accessori);

- con Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale n. 35 del 13.02.2023, è stata approvata la proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento, ed affidato il servizio di cui trattasi alla 3TI Progetti Italia - Ingegneria Integrata S.p.A con sede legale in Via delle Sette Chiese, 142 - 00145 Roma C.F. e Partita I.V.A. 07025291001, per l'importo complessivo contrattuale proposto, ed è stato inoltre approvato il quadro economico di spesa generale rimodulato dopo gara ed autorizzato il Responsabile del Procedimento a redigere e sottoscrivere tutti gli atti amministrativi successivi nonché quant'altro necessario per la sua completa realizzazione;

- in data 03.02.2023 è stata pubblicata sul portale di e-procurement dell'Amministrazione la nota relativa alla proposta di aggiudicazione

ed in data 14.02.2023 il Decreto di aggiudicazione di cui al punto che precede;

- in data 27.09.2022, è stato sottoscritto tra la Prefettura di Roma e l'Amministrazione il Protocollo di Legalità previsto dalla Delibera CIPE n. 62 del 26.11.2020 rimesso dall'Appaltatore sottoscritto per conoscenza ed accettazione con nota assunta al prot. AdSP 2971 - Ingresso - 06.03.2023 (**All. "A"**);

- in data 03.03.2023/02.05.2023 le Parti hanno sottoscritto il "Protocollo Operativo per il monitoraggio finanziario relativo all'appalto relativo al Servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento denominato "Interventi di riorganizzazione del sistema ferro in area Autorità Portuale di Civitavecchia" " - [CUP J34B17000130005 -CIG 94911454A0] nel porto di Civitavecchia (**All. "B"**);

- in data 01.03.2023/03.03.2023 le Parti hanno concordato la delega delle attività di acquisizione ed inserimento dati in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera CIPE n. 62/2020, in linea con la stipula del Protocollo di Legalità tra l'Amministrazione e la Prefettura di Roma ed in data 15.05.2023 la società ha trasmesso la nomina del soggetto delegato all'alimentazione della banca dati (**All. "C"** e **"D"**);

- ai fini delle verifiche antimafia, l'Amministrazione ha consultato la B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia) - prot. PR_RMUTG_Ingresso_0084043_20230228 ancora in istruttoria;

- ad esito di comprova amministrativa, dal cui esito risulta

confermato il possesso dei requisiti di ammissione e qualificazione alla gara d'appalto dichiarati in sede di gara, l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace con Determina del Responsabile del Procedimento n. 12 del 04.05.2023;

- La Società, nelle more, ha fatto pervenire i documenti necessari per la sottoscrizione del presente contratto, ivi compresa la garanzia definitiva, nonché, in linea con le disposizioni operative del Protocollo Operativo per il Monitoraggio finanziario delle opere, con nota assunta al prot. ADSP n. 3587 del 13/03/2023 (**Al. "E"**) la Società ha trasmesso i conti correnti dedicati come meglio precisato nel seguente articolato;

- l'intervento è finanziato come meglio precisato nel Decreto del Presidente dell'AdSP n. 35 del 13.02.2023

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, stipulano, ed io, Notaio, ricevo quanto segue

ARTICOLO 1

Recepimento delle premesse

Le premesse al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono integralmente richiamate nel presente articolo ed accettate dalle Parti.

ARTICOLO 2

Oggetto del contratto - Documenti dell'appalto

L'Amministrazione affida all'Appaltatore, che a sua volta accetta senza riserve, l'appalto relativo alla esecuzione del servizio denominato "Servizio di direzione lavori e coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento denominato "Interventi di riorganizzazione del sistema ferro in area Autorità Portuale di Civitavecchia" nel porto di Civitavecchia.

L'oggetto dell'appalto consiste nello svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura attinenti alla predetta attività professionale, il tutto come meglio descritto nell'art. 1 del Capitolato Prestazionale nonché negli atti e documenti posti a base di gara.

L'Appaltatore si obbliga ad effettuare tutte le attività indicate, nonché tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio compiuto, conformemente e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti di gara nonché in conformità alla propria offerta tecnico-organizzativa-metodologica, presentata ed accettata in gara, ivi compreso il Gruppo di lavoro indicato.

L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, l'Appaltatore è tenuto all'osservanza piena ed integrale dei documenti posti a base di gara, Capitolato Prestazionale, Patto di Integrità, Protocolli ai sensi delle Delibere CIPE nonché di tutta la normativa ivi richiamata nonché quella vigente ed applicabile in materia di lavori, servizi e forniture pubblici, in particolare, il D.lgs 50/2016 e s.m.i., e relative Linee Guida dell'ANAC e del MIT, attuative del D.Lgs n. 50/2016 e

s.m.i., in quanto vigenti ed applicabili, D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145 del 19.4.2000, per quanto applicabili e vigenti, Legge 136/2010 e s.m.i. artt. 3 e 6, D.P.R. n. 177/2011, D.Lgs. 159 del 6.9.2011 e s.m.i., le norme, gli obblighi e le prescrizioni tecniche relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori ed alle prescrizioni contenute nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché la normativa specifica di cui al D.M. 49 del 7 marzo 2018 (Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", in attuazione dell'art. 111, comma 1, del Codice), D. M. (Giustizia) 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016), Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio ANAC con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al d.lgs. 56/2017, con delibera del Consiglio ANAC n. 138 del 21 febbraio 2018 e con delibera del Consiglio ANAC n. 417 del 15 maggio 2019, pubblicate sulla G.D.R.I. n. 137 del 13 giugno 2019.

Ancorché non uniti materialmente al presente atto, si intendono allegati, richiamati e facenti parte integrante e sostanziale del

medesimo tutti gli atti e i documenti posti a base di gara, con i relativi allegati, nessuno escluso, l'offerta tecnica ed economica proposta ed accettata, il cronoprogramma, le polizze di garanzia, che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere e di accettare in tutte le loro condizioni, indicazioni e clausole, ivi comprese le circostanze di tempo, di luogo e di fatto relative all'incarico che possano influire sull'espletamento nonché sulla valutazione del corrispettivo.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dall'Amministrazione.

ARTICOLO 3

Corrispettivo e modalità di pagamento - Contabilizzazione - Saldo -
Anticipazione - Conti correnti dedicati

Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione all'Appaltatore per l'esecuzione del servizio di cui al precedente articolo 2 è fissato nell'importo contrattuale complessivo di € 354.347,88 (trecentocinquantaquattromilatrecentoquarantasette virgola ottantotto) per servizi a corpo, al netto dell'offerto ed accettato ribasso d'asta del 43,23% (quarantatre virgola ventitre per cento) oltre Cassa (comprensivo di spese e oneri accessori).

Detto importo si intende non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9 co. 1 n. 6) del D.P.R. 633/1972 e s.m.i..

I corrispettivi contrattualmente riconosciuti sono comprensivi di ogni e qualsiasi onere sia diretto che accessorio posto a carico dell'Appaltatore senza che null'altro possa l'Appaltatore avere a pretendere. Il corrispettivo indicato per il prezzo resta fisso ed

invariabile, senza che possa essere invocata da nessuna delle Parti alcuna verifica sulla misura o sul valore relativi alla quantità od alla qualità delle prestazioni.

Il prezzo innanzi riportato è accettato dall'Appaltatore e si intende pienamente remunerativo per qualunque differenza, inesattezza od omissione che possa essere riscontrata per quantità ed importi di qualunque genere esposti nella documentazione allegata al contratto rispetto alle reali occorrenze, anche per effetto di previsioni incomplete e/o erronee fatte dall'Appaltatore nella determinazione dell'offerta presentata. In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore dichiara espressamente di avere preso attenta visione dei documenti tecnici posti a base di gara, di averne verificato l'esattezza e completezza sia per quanto concerne la formulazione della proposta, sia per quanto riguarda le risultanze contabili e di avere già valutato nella determinazione dell'offerta presentata eventuali previsioni incomplete e/o erronee che fossero state rilevate. Con la sottoscrizione del presente contratto, pertanto, l'Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione dell'offerta di tutti gli oneri, previsti o meno, posti a suo carico e di ritenersi per gli stessi totalmente compensata con i corrispettivi di cui al presente articolo.

Come meglio precisato nell'art. 7 del Capitolato Prestazionale posto a base di gara, i pagamenti avverranno come segue:

a. Pagamenti in acconto pari al 10% (dieci per cento) dell'onorario offerto alla sottoscrizione del verbale di avvio del contratto;

b. Pagamenti in acconto fino all'80% (ottanta per cento) dell'onorario offerto, proporzionalmente al progresso dei lavori eseguiti, risultante dai SAL, tale pagamento proporzionale sarà effettuato in corrispondenza della liquidazione del certificato di pagamento dei lavori emesso dal RUP;

c. Pagamento del saldo corrispondente al residuo 5% (cinque per cento) del totale dell'onorario offerto, in seguito all'approvazione degli elaborati AS BUILT e del manuale d'uso e manutenzione (corredato da tutti gli allegati necessari) redatti dall'appaltatore;

d. Pagamento del saldo corrispondente al residuo 5% (cinque per cento) del totale dell'onorario offerto, in seguito alla sottoscrizione del certificato di collaudo tecnico amministrativo.

Il pagamento delle rate di acconto e saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Tutti i pagamenti avverranno previa attestazione del regolare adempimento, da parte dell'Appaltatore degli obblighi contributivi ed assicurativi e, in ogni caso, a fronte dell'accertata regolarità contributiva - nel rispetto della Legge 296/2006 art.1 co. 1176, come da D.M. 24.10.2007 e Circolare del MLPS n. 5 del 30.1.2008 - e fiscale - nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 48 bis D.P.R.

602/1973. Trova applicazione il disposto in materia di inadempienza contributiva di cui all'art. 30 comma 5 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 35 co. 18 D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., nella misura del 20%.

Tutti i pagamenti dell'Amministrazione relativi all'appalto verranno dall'Amministrazione effettuati unicamente sul c/c acceso in linea con il Protocollo MGO e dedicato in via esclusiva all'appalto, trasmesso con nota assunta al prot. AdSP 3587 in data 13/03/2023 (**AII. "E"**). L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni variazione dei suddetti dati.

ARTICOLO 4

Termine di esecuzione del servizio

Il Termine per l'espletamento dell'incarico di Direzione Lavori, misura e contabilità e coordinamento in fase di esecuzione è fissato alla data di sottoscrizione del collaudo tecnico amministrativo dell'opera.

ARTICOLO 5

Ordini di servizio

Il Responsabile Unico del Procedimento dirige e controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto per garantire che l'esecuzione del medesimo contratto avvenga in conformità ai contenuti del presente atto, nonché vigila congiuntamente con il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, sull'attuazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'Appaltatore le disposizioni ed istruzioni da parte del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

La Società deve comunque coordinarsi con gli ordini di servizio, istruzioni, prescrizioni e termini che le siano comunicate per iscritto dal responsabile del procedimento o direttamente dall'Amministrazione, senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità per quanto concerne la buona esecuzione del servizio.

ARTICOLO 6

Penali

Fermo e richiamato l'art. 8 del Capitolato Prestazionale, la contabilità finale ed i documenti relativi all'esecuzione del Certificato di Collaudo dovranno essere redatti, salvo diverse disposizioni normative, entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori. Per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine sarà applicata una penale corrispondente all'uno (1) per mille del corrispettivo professionale. Saranno inoltre a carico del professionista gli oneri aggiuntivi che l'Amministrazione dovrà sostenere a causa di tale ritardo.

Ai sensi dell'art.23 comma 3 del Capitolato Speciale d'appalto delle opere, il Direttore Lavori dovrà entro 45 giorni dal verificarsi delle condizioni di pagamento, redigere la contabilità ed emettere lo stato di avanzamento lavori, per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine sarà applicata una penale corrispondente all'uno per mille

del corrispettivo professionale.

Le penali di cui al presente articolo, saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Resta fermo che l'applicazione delle penali non impedirà all'Amministrazione di procedere alla sospensione dei pagamenti, in acconto o a saldo, all'esecuzione d'ufficio e alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., fatto salvo il maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c..

È fatto divieto all'Appaltatore di giustificare eventuale ritardo nell'ultimazione dei lavori e/o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, anche in via parziale, ad altre ditte e/o imprese e/o forniture se essa Impresa non abbia tempestivamente denunciato per iscritto all'Amministrazione il ritardo imputabile a dette ditte, imprese e fornitori.

ARTICOLO 7

Sospensioni e Proroghe

Sospensioni e proroghe sono ammesse e disciplinate nei casi previsti dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La concessione di proroga non costituisce in capo all'Appaltatore alcun diritto a compensi od indennizzi di alcun genere.

ARTICOLO 8

Oneri ed obblighi contrattuali

Fermi e richiamati gli obblighi di cui all'art. 2 del Capitolato Prestazionale posto a base di gara, l'Appaltatore è tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, nonché tutto quanto previsto dai piani per le misure di sicurezza dei lavoratori.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutto quanto offerto e dichiarato in sede di gara ed a garantire una presenza continuativa durante le ore di attività del cantiere del personale dell'ufficio di direzione lavori.

L'Appaltatore si obbliga altresì per quanto ricorra ad:

a) effettuare il servizio in oggetto a regola d'arte, con perfetta regolarità ed efficienza nel rispetto delle vigenti normative di settore e dei regolamenti assicurando il mantenimento dei livelli di qualità tutti offerti in gara ed accettati dall'Amministrazione, nonché del possesso delle autorizzazioni e delle risorse umane e tecniche a ciò occorrenti, rispondendo in via diretta ed esclusiva dell'operato delle predette risorse;

b) rispondere in via diretta ed esclusiva per qualsivoglia contravvenzione alle norme legislative e regolamentari comunque inerenti all'incarico oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione da qualsivoglia azione e/o domanda da ciò derivante;

c) a partecipare ad incontri, a scadenza da definirsi a cura dell'Amministrazione, per una valutazione puntuale del lavoro;

d) ad ottemperare alle disposizioni sull'assunzione obbligatoria delle

categorie protette di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68, e successive modifiche ed integrazioni;

e) a trasmettere copia della documentazione attestante gli avvenuti versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

f) a tenere indenne l'Amministrazione da ogni conseguenza, diretta e indiretta, che possa derivare per qualsiasi motivo dall'esecuzione del servizio, dallo svolgimento delle relative attività ed a manlevarla da ogni azione;

g) ad osservare e a far osservare, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente affidamento, tutte le norme, gli obblighi e le prescrizioni tecniche relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori, in particolare alle prescrizioni contenute nel D.Lgs n. 81 del 9.4.2008 e s.m.i., attuativo dell'art. 1 Legge n. 123 del 3.8.2007 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, l'Appaltatore nello svolgimento delle proprie mansioni dovrà vigilare su tutte le possibili interferenze che si potranno verificare tra le attività lavorative e l'operatività giornaliera del porto, concertando con la Capitaneria di Porto e l'Autorità di Sistema Portuale tutte le soluzioni per eliminare o monitorare le eventuali attività interferenti, atteso che i lavori oggetto del servizio affidato, vengono eseguiti nell'ambito demaniale su aree di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale, nelle quali dovrà essere garantita

l'operatività portuale.

Resta espressamente inteso e convenuto che l'Appaltatore nell'espletamento del presente incarico si avvarrà del gruppo di lavoro composto come da dichiarazione resa in gara, da intendersi qui integralmente richiamata quale parte essenziale del contratto. L'eventuale variazione dell'indicato gruppo, sia in ordine alle persone fisiche che in ordine alle professionalità, potrà avvenire unicamente per fondati motivi sopravvenuti alla stipulazione del presente contratto e dovrà essere previamente comunicata per iscritto all'Amministrazione, anche al fine di verificare eventuali incompatibilità, a pena di risoluzione del contratto. Resta inteso che tale variazione non dovrà comportare alcuna diminuzione nella qualità ed effettività dell'espletamento dell'incarico rispetto all'offerta come formulata in gara ed accettata, restando ogni e qualsiasi conseguenza ad essa derivante a carico esclusivo della Società.

L'Appaltatore risponde all'Amministrazione in via diretta ed esclusiva per il proprio gruppo di lavoro, tenendo indenne l'Amministrazione stessa da qualsivoglia pretesa connessa e/o derivante dallo svolgimento del presente incarico. Resta espressamente inteso che i compensi dovuti dall'Appaltatore ai componenti il predetto gruppo di lavoro restano a carico diretto ed esclusivo dell'Appaltatore stesso.

ARTICOLO 9

Obblighi ex Legge n. 136/2010 e s.m.i. - Subcontratti - Rapporti di filiera - Attività di verifica dell'Amministrazione - Clausola di manleva

e garanzia.

Conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge suddetta. È fatto obbligo all'Appaltatore di inserire e/o adeguare le clausole degli eventuali contratti di filiera, relativi all'intervento oggetto del presente contratto, a pena di nullità dei contratti stessi, inserendovi apposita clausola di assunzione dell'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsti ai sensi della citata Legge, a pena di nullità assoluta del relativo contratto.

Resta espressamente inteso che con la sottoscrizione del presente contratto l'Impresa garantisce e manleva l'Amministrazione per qualsivoglia pregiudizio derivi alla stessa in conseguenza del mancato inserimento nei contratti di filiera delle clausole di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. e della conseguente nullità dei contratti di filiera dipendenti da tale omissione.

Fermo il divieto di cessione totale o parziale dell'intervento, l'Appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle attività oggetto dei contratti di filiera, quando abbiano in qualsivoglia modo interferenze ovvero dipendenza con gli interessi dell'Amministrazione ed, a tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto si obbliga a garantire e manlevare l'Amministrazione medesima da ogni pretesa e/o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in

conseguenza dell'esecuzione delle attività di filiera.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto ed agire per il maggior danno.

Conformemente all'articolo 3, comma 4, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., per qualsiasi transazione finanziaria relativa al contratto in oggetto, e da esso derivante, l'Appaltatore, nei propri rapporti con i subcontraenti di filiera, dovrà ricorrere al bonifico bancario o postale, ovvero ad altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando il conto corrente dedicato con espressa menzione dei codici CIG e CUP sopra indicati, onde consentire all'Amministrazione l'attività di verifica.

Qualora l'Appaltatore abbia notizia dell'inadempimento da parte di qualsiasi subcontraente di filiera agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a mente dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ne darà immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma.

Al fine di consentire all'Amministrazione l'attività di verifica di cui all'articolo 3, comma 9, della citata Legge, l'Appaltatore si obbliga a consegnare alla stessa tempestivamente i contratti di filiera eventualmente stipulati.

Per i pagamenti in favore degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Istituzionali, ovvero riguardanti tributi e gestori e fornitori di pubblici servizi, valgono le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 10

Protocollo Operativo (Delibera CIPE n. 15/2015) - Protocollo di legalità (Delibere CIPE n. 62/2020)

Le parti si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni nonché ad adottare le misure necessarie affinché l'intera filiera dei soggetti comunque coinvolti nella realizzazione dell'opera si conformi ai relativi obblighi di cui al Protocollo di Legalità (Delibera CIPE n. 62/2020) di cui in premessa che l'Appaltatore ha controfirmato per presa conoscenza ed accettazione delle clausole in esso contenute.

Le parti si impegnano altresì, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ad assolvere a tutti gli obblighi posti dal Protocollo Operativo di cui alla delibera CIPE n. 15/2015, compreso l'obbligo per il soggetto aggiudicatario di verificare che nei contratti stipulati da tutte le imprese della filiera, sia inserita analoga clausola, come meglio previsto nel Protocollo Operativo per il monitoraggio finanziario, di cui in premessa.

Prevenzione delle interferenze illecite a scopo corruttivo

1. L'Appaltatore e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG competente e all'Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini di detta esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto

stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. o per il delitto previsto dall'art 319 quater, comma 1, c.p.;

2. L'Appaltatore e le imprese della filiera, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, di un proprio avente causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p.

Prevenzione delle interferenze illecite di natura mafiosa

3. L'appaltatore si impegna a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia

in quella dell'esecuzione del contratto di affidamento e dei subcontratti da esso derivanti. Della denuncia è tempestivamente informato il prefetto, il quale, sentita l'Autorità giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne il soggetto aggiudicatore.

4. L'Appaltatore si impegna all'integrale rispetto di quanto previsto nel protocollo di legalità sottoscritto dalla Prefettura-UTG di Roma e dal soggetto aggiudicatore e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto.

E' fatto obbligo per l'Appaltatore di adottare i comportamenti collaborativi posti dall'art. 6 terzo periodo del Protocollo Operativo di cui alla delibera CIPE n. 15/2015.

L'eventuale mancata adozione dei richiamati comportamenti, se riferiti alla previsione normativa delineata dall'art. 6 terzo periodo lett. a) darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. nonché all'applicazione di una penale pari al 5% del valore del contratto medesimo a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo maggior danno.

Nel caso di inadempimento riferito invece alle altre previsioni di cui all'art. 6, terzo periodo, lett. b, c, d, e, f, ripetuto per più di due volte, la violazione di siffatti comportamenti comporterà - previa diffida dell'Amministrazione ad adeguarsi alle prescrizioni del presente protocollo entro i successivi trenta giorni - la risoluzione del contratto.

Oltre alla risoluzione sarà prevista l'applicazione di una penale pari

al 5% della parte residua del valore del contratto a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno.

ARTICOLO 11

Garanzie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore a garanzia di quanto normativamente previsto, ha costituito garanzia definitiva n. PC6K8VNK rilasciata da Zurich Insurance PLC in data 03.03.2023 importo pari ad € 94.199,84 (novantaquattromilacentonovantanovevirgolaottantaquattro), ai sensi dell'art. 93 co. 7 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. attesa la qualifica di PMI della Società.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia è prestata a garanzia del pieno ed esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatto salvo il diritto al risarcimento per il maggior danno.

L'Amministrazione potrà valersi della garanzia in tutte le ipotesi di cui all'art. 103, co.2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

L'Amministrazione potrà richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte e in caso di inottemperanza effettuerà la reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa.

Ai sensi ed ai fini dell'art. 103 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, a garanzia dei rischi tutti derivanti e connessi dallo svolgimento del servizio l'Appaltatore presta copertura assicurativa per responsabilità professionale mediante la seguente polizza n. IT00022676E19A emessa da XL Insurance Company SE, in data 10.11.2022. Resta inteso che la copertura dovrà assicurare l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'emissione del certificato di collaudo, ferme le coperture assicurative da rischio professionale specificamente pattuite.

In particolare, l'Amministrazione avrà diritto di richiedere l'ampliamento e l'adeguamento delle garanzie assicurative qualora ritenesse insufficienti quelle esistenti. Qualora l'Appaltatore non provveda è in facoltà dell'Amministrazione provvedervi direttamente, addebitando le spese relative all'Impresa, che rimane responsabile per il periodo di parziale ed insufficiente copertura. Ove ciò non fosse possibile da parte dell'Amministrazione, il mancato adeguamento/ampliamento da parte dell'Appaltatore entro giorni 30 (trenta) dalla data di richiesta costituisce inadempimento contrattuale con conseguente facoltà per l'Amministrazione di disporre la risoluzione con risarcimento del maggior danno.

È fatto obbligo all'Appaltatore di aggiornare le garanzie nonché la copertura assicurativa in conseguenza di variazione di prezzi contrattuali e/o modifiche al contratto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Resta inteso che la garanzia assicurativa prestata dall'Appaltatore

copre senza alcuna riserva anche i danni causati dagli eventuali subcontraenti e/o fornitori e/o subfornitori.

Le garanzie di cui al presente articolo si intendono vincolate espressamente a favore dell'Amministrazione e a copertura dell'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'emissione del certificato di collaudo

L'Appaltatore risponderà in via diretta ed esclusiva della regolarità del pagamento del premio, restando inopponibili all'Amministrazione eventuali ritardi di pagamento.

Resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore qualora i danni arrecati dovessero superare i massimali assicurati, ferma l'inopponibilità all'Amministrazione di eventuali scoperti o franchigie previsti nelle suddette polizze.

ARTICOLO 12

Divieto di cessione del contratto - Subappalto - Disciplina dei subcontratti diversi dal subappalto.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le attività e le prestazioni tutte che formano oggetto del presente contratto e risponde in via diretta ed esclusiva degli obblighi contrattuali assunti.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto sub articolo 106, comma 1, lettera d), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Il subappalto potrà essere autorizzato nei limiti di quanto dichiarato in sede di gara e sarà disciplinato ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Per tutti i sub contratti che non costituiscono subappalto, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione affidata nonché, nel corso dell'esecuzione, eventuali modifiche sopravvenute.

Con riguardo ai subcontratti di cui al presente articolo, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. all'articolo 3, trovando piena e completa applicazione la disciplina di cui all'articolo 9 del presente contratto. Dovranno essere riportati i codici CIG e CUP di cui al presente contratto in ogni bonifico bancario o postale relativo alle transazioni finanziarie, conseguenza del presente intervento, con eventuali cottimisti e comunque subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente intervento. Resta espressamente inteso che l'Amministrazione è completamente e pienamente tenuta indenne e manlevata dall'Impresa da qualsivoglia domanda e/o azione, a qualsiasi titolo avanzata dai subcontraenti della filiera dell'Appaltatore stessa, per eventuale nullità dei subcontratti stessi come prevista dall'articolo 3, comma 9, della citata Legge.

ARTICOLO 13

Varianti contrattuali

Il Direttore dei Lavori, ovvero l'ufficio di direzione lavori istituito, laddove dovesse essere necessario per le motivazioni di cui all'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. apportare modifiche, nonché varianti,

durante il periodo di efficacia del contratto di appalto dei lavori, contenute nei limiti del 20% dell'importo contrattuale, procederà alla redazione degli elaborati di variante tecnici ed economici e gli atti amministrativi conseguenti (atto di sottomissione, concordamento NP, etc.), senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante. Per l'eventuale parte eccedente al limite del 20%, per la prestazione di predisposizione della variante, sarà riconosciuto un onorario aggiuntivo, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016 e soggetto al medesimo ribasso offerto in sede di gara.

ARTICOLO 14

Responsabilità verso l'Amministrazione e verso terzi

L'Appaltatore è responsabile in via diretta ed esclusiva del corretto adempimento degli obblighi ad essa affidati.

Resta inteso che i controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione e per essa dai suoi tecnici incaricati nonché le disposizioni o prescrizioni da questi ultimi emanate, non valgono a liberare, in tutto o in parte, l'Appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti alla buona esecuzione ed alla sua rispondenza alle clausole previste dai documenti di incarico, né liberano, in tutto o in parte, lo stesso dagli obblighi ascrittigli in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore.

L'Appaltatore risponde della conformità dell'opera rispetto al progetto approvato e del comportamento di tutti i suoi eventuali dipendenti e collaboratori.

L'Appaltatore è altresì responsabile in via diretta ed esclusiva dei

danni arrecati all'Amministrazione, ai suoi dipendenti e a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque di cui la stessa debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi.

ARTICOLO 15

Riservatezza

E' fatto obbligo all'Appaltatore di non divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto e all'esecuzione delle opere che non sia già stata resa nota, direttamente o indirettamente, dall'Amministrazione ovvero che derivi dall'esecuzione delle opere di realizzazione per l'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma si intende esteso a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, variazione o proposta di variazione, sempre inerente all'incarico, nonché a qualsiasi dato o relazione, a qualsiasi disegno o mappa o piano o schema, forniti dall'Amministrazione o che siano stati preparati dalla Società per essere impiegati dall'Amministrazione.

L'obbligo di non divulgazione, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell'Amministrazione, manterrà la sua efficacia fino a quando tali informazioni non siano di dominio

pubblico (i.e. stampa).

L'Appaltatore potrà citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il lavoro svolto per l'Amministrazione, eventualmente illustrandolo con disegni, fermi condizioni e termini dell'obbligo di non divulgazione di cui al presente articolo.

Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati, la Società, sino a quando la documentazione non sia divenuta di dominio pubblico ai sensi dei commi precedenti, dovrà ottenere il previo benestare dell'Amministrazione sul materiale scritto e grafico, inerente alle opere di realizzazione rese all'Amministrazione nell'ambito dell'incarico, che intendesse esporre o produrre.

ARTICOLO 16

Controlli

Fermo e richiamato l'art. 102 co. 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. anche in materia di controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati, il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione delle opere appaltate è affidato all'Ufficio della Direzione dell'esecuzione del contratto all'uopo incaricato.

ARTICOLO 17

Richiamo dei contratti e accordi collettivi - Disposizioni sulla manodopera - Obblighi previdenziali e assicurativi

Fermo e richiamato l'art. 30 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,

L'Appaltatore è obbligato all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori ed in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL applicando e gli accordi locali ed aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; è obbligato altresì ad applicare il CCNL e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza, nelle more del rinnovo, e fino alla loro sostituzione;

b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica ed economica;

c) l'Appaltatore è responsabile in rapporto all'Amministrazione dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; l'eventuale mancata autorizzazione al subappalto non costituisce causa di esonero di responsabilità per l'Appaltatore e ciò senza pregiudizio alcuno degli altri diritti dell'Amministrazione;

d) l'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e dovrà esibire in qualsiasi momento a semplice richiesta le ricevute di pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto. In ipotesi di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva - DURC- trova applicazione l'art. 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale trova applicazione la disciplina di cui all'art. 30 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

L'Amministrazione potrà valersi ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i della garanzia definitiva di cui al precedente art. 11, per il pagamento di quanto dovuto dall'Impresa per inadempienze derivanti da inosservanza di contratti collettivi, norme di tutela dei lavoratori comunque presenti in cantiere e potrà richiedere la reintegrazione della garanzia a valere anche sui ratei del SAL.

Trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di manodopera.

È fatto obbligo all'Appaltatore di tenere indenne e manlevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'inosservanza di tali disposizioni.

L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo potrà costituire causa di risoluzione del contratto in danno dell'Impresa, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di agire per il risarcimento

dei danni.

L'Amministrazione, previa contestazione dell'inadempimento, si riserva comunque l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

ARTICOLO 18

Comunicazioni

Le Parti convengono che tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente per iscritto mediante nota trasmessa all'indirizzo PEC dichiarato e specificamente:

Appaltatore: 3tipoprogetti@legalmail.it

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale:

protocollo@portidiroma.legalmailpa.it

Qualsiasi comunicazione dell'Amministrazione e per essa del Direttore dell'esecuzione del contratto si considera effettuata personalmente al legale rappresentante dell'Appaltatore.

ARTICOLO 19

Risoluzione

Il presente contratto impegna le Parti dal momento della sottoscrizione. Ferma e richiamata la disciplina di cui all'art. 108 commi 1 e 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il contratto verrà risolto in tutti i casi previsti dal presente contratto.

La risoluzione produce gli effetti di cui all'articolo 108, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. salvo il diritto dell'Amministrazione ad agire per il maggior danno.

La risoluzione comminata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 108

del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., comporterà l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 110 del citato Decreto.

Nell'ipotesi di accertata violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di protezione dell'impiego e delle condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, anche per come delineate a mente del precedente articolo 8, lettera g), l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, fatte salve le conseguenze ulteriori previste dalle norme di Legge vigenti in materia.

Nelle suddette ipotesi l'Amministrazione si riserva ogni eventuale azione in ordine al risarcimento dei danni.

Il presente contratto potrà essere risolto, come previsto sub articolo 3, comma 9 bis, della Legge n.136/2010 e s.m.i., qualora le transazioni finanziarie, tutte concernenti e derivanti dal presente incarico, non siano effettuate mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Resta espressamente inteso che l'Appaltatore si obbliga a tenere indenne ed a manlevare l'Amministrazione da qualsivoglia domanda e/o azione svolta nei confronti dell'Amministrazione in dipendenza di tale nullità.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione non compenserà le prestazioni non eseguite e potrà procedere all'esecuzione del contratto in danno dell'Appaltatore con salvezza dell'azione di risarcimento, del maggior danno.

ARTICOLO 20

Recesso

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque tempo, nei modi e nei termini di cui all'articolo 109, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., previo il pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito, calcolato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Costituisce causa di recesso la sussistenza di una causa di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs n. 151/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, che vengono accertati successivamente alla stipula del contratto. In tal caso, l'Amministrazione potrà recedere dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, e ferma la deroga del comma 3 del D.lgs n. 159/2011 e s.m.i., fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente. In tale ipotesi trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 110 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 21

Trattamento dei dati personali

L'Appaltatore (Fornitore) si impegna, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR"), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la

sicurezza delle informazioni sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e riservatezza dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.

L'Appaltatore (Fornitore) tratterà in via autonoma i dati personali raccolti in virtù delle attività e dei servizi erogati per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto (di seguito "Contratto"). L'Appaltatore (Fornitore), in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumerà, pertanto, la qualifica di "Titolare" autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia nei confronti dell'Ente che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

In particolare, l'Appaltatore (Fornitore) :

- garantisce di manlevare e tenere indenne l'Ente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;
- conferma ed è in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza per proteggere i Dati Personali, ivi comprese le predette misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei Dati Personali.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati

UE - 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. 15-22 del citato regolamento.

ARTICOLO 22

Spese contrattuali

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del contratto stesso.

Si richiama quanto stabilito all'art. 8, commi 2 e 3, del D.M. n. 145/2000.

A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte ed in genere qualsiasi onere che, direttamente od indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle forniture ed opere oggetto dell'Appalto.

ARTICOLO 23

Cessione del credito- Fusioni, trasferimenti e modifiche societarie

L'eventuale cessione di credito derivante dal contratto deve essere preventivamente notificata dall'Appaltatore ed approvata dall'Amministrazione. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 13, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge del 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso

all'amministrazione prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

Resta espressamente inteso che il contratto di cessione del credito ed i movimenti finanziari tutti relativi ai crediti ceduti soggiacciono alla disciplina di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con conseguente obbligo di utilizzo dei conti correnti dedicati e della menzione dei codici CIG e CUP summenzionati, a pena della nullità del relativo contratto di cessione.

Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica dell'impresa dovrà essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, all'Amministrazione, la quale provvederà a prenderne atto con specifico atto, previa acquisizione della certificazione antimafia, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i.. Eventuali modifiche dell'assetto societario nonché degli amministratori, legali rappresentanti e Direttore tecnico dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione, ai fini ed ai sensi del D.lgs n. 159/2011 e s.m.i..

ARTICOLO 24

Elezione di domicilio

L'Appaltatore eleggerà domicilio quale sede dell'Ufficio della Direzione dei lavori in conformità dell'articolo 2 del D.M. n. 145/2000.

ARTICOLO 25

Condizioni di esecuzione - Conformità a standard sociali minimi

Conformemente a quanto previsto dall'art. 34 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., i materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità sottoscritta dalla società, ed allegata al presente contratto (**Al. "F"**).

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione, della conformità ai predetti standard, l'Impresa è tenuta a:

- a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;
- b) fornire, su richiesta dell'Amministrazione ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione o da soggetti indicati e

specificatamente incaricati allo scopo da parte dell'Amministrazione stessa;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione stessa, una violazione contrattuale inerente alla non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione, che le clausole sono rispettate e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalità di monitoraggio di cui al presente articolo, l'Amministrazione potrà chiedere all'Impresa la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui al presente articolo comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 6, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

ARTICOLO 26

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto e negli atti di gara si fa rinvio alle Leggi ed ai regolamenti vigenti ed applicabili in

materia.

ARTICOLO 27

Foro esclusivo - Esclusione competenza arbitrale

Per le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto che dovessero sorgere e da attribuirsi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, il foro competente sarà in via esclusiva quello di Civitavecchia. È esclusa la competenza arbitrale.

Resta espressamente inteso che l'insorgere di eventuali controversie non costituirà causa di sospensione e/o di interruzione del servizio.

Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del presente contratto:

art. 2; art. 3; art. 4; art. 6; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10; art. 11; art. 12;
art. 14; art. 16; art. 17; art. 19; art. 20; art. 22; art. 23; art. 25; art. 27

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore 12.20.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato da me

Notaio consta questo atto di dieci fogli che occupano trentanove pagine intere e parte della quarantesima.



Firmato da Pino Musolino
MSLPNI78C20L736G
in data 21/06/2023
10:29:21 UTC



Firmato da Andrea Piacenti
PCNDR78L10L117S
in data 21/06/2023 10:29:45 UTC



Firmato da GIUSEPPE CAPPARELLA
CPPGPP65L21C773C
in data 21/06/2023 10:30:22 UTC



Prefettura di Roma



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centro Settentrionale

PORTI DI ROMA E DEL LAZIO - CIVITAVECCHIA - FUNDICIO - GALIATA

Protocollo di legalità per le Infrastrutture e gli Insediamenti Prioritari affidati e realizzati tramite appalto e per le altre opere assimilate secondo le modalità previste dall'articolo 6 del decreto interministeriale 21 marzo 2017

**PROTOCOLLO DI LEGALITA' PER LA REALIZZAZIONE DI ULTIMO/PENULTIMO MIGLIO FERROVIARIO E CONNESSIONI ALLA RETE DEI PORTI
(CODICE UNICO DI PROGETTO – CUP: J34B17000130005)**

LE PARTI:

la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma (RM), nella persona del Prefetto Matteo PIANTEDOSI;

l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale responsabile della realizzazione dell'opera, individuata con il CUP **J34B17000130005** che funge da Soggetto aggiudicatore, con sede legale in Civitavecchia – Molo Vespucci snc (RM), CAP 00053, individuazione fiscale 01225340585, nella persona del Dott. Prof. Pino MUSOLINO in qualità di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale - Porti di Roma e del Lazio

PREMESSO

- che l'articolo 200 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., in prosieguo "Codice dei contratti pubblici", prevede che la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari è indistintamente oggetto di: concessione di costruzione e gestione; affidamento unitario a contraente generale; finanza di progetto; qualunque altra forma di affidamento compatibile prevista dal Codice dei contratti;
- che l'opera in questione, identificata con il CUP riportato nell'intestazione, rientra nel novero delle infrastrutture e gli insediamenti prioritari, aggregato che, sino al completamento della ricognizione di cui all'articolo 200 del predetto Codice da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si sostanzia nelle opere indicate dalla delibera del CIPE 21 dicembre 2001, n. 121 e ss.mm.ii, relativa al "Programma infrastrutture strategiche" (PIS), ovvero è un'opera sottoposta alle procedure per il monitoraggio antimafia di cui all'articolo 6, del decreto interministeriale 21 marzo 2017;
- che l'intervento è cofinanziato come segue:

Finanziamento UE – Programma CEF-T-2019-1-AP-TRANSPORT – Titolo progetto “Fast Track to the Sea. Implementing the upgrade of the last mile rail connections port of Civitavecchia”;

Fondi Regione Lazio L.R. 21/75 – Determinazione n. G14371 del 12.11.2018;

Prestito Banca Europea degli Investimenti rep. 18953 del 29.11.2018;

Fondi propri AdSP;





- che per la progettazione/realizzazione di tale opera potranno essere stipulati più contratti/convenzioni finanziati nell'ambito del suddetto CUP;
- che l'articolo 203 del Codice dei contratti pubblici ha previsto l'istituzione del "Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari" (CCASIIP), che ha assorbito ed ampliato le competenze precedentemente attribuite al "Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere" (CCASGO);
- che con il decreto 21 marzo 2017 del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 203 del "Codice dei contratti pubblici", è stato istituito il CCASIIP con il compito, tra l'altro, di individuare procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, in continuità con la sistematica adottata nella " direttiva linee guida " 2005, approvate dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- che la Deliberazione CIPE del 3 agosto 2011, n. 58, concernente l'Approvazione di linee guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia conferma in capo al Comitato di cui al punto precedente la competenza ad approvare su proposta del CCASIIP l'aggiornamento delle linee guida, anche con riferimento alla fattispecie degli interventi da realizzare mediante appalto, semplice ed integrato, effettuando opportuni adeguamenti rispetto alle linee guida riferite alle figure, diverse, dei contraenti generali e dei concessionari, a loro volta ispirati a criteri di forte managerialità;
- che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii., in prosieguo "Codice antimafia", al Libro II (articoli da 82 a 101) contiene specifiche disposizioni in materia di documentazione antimafia;

che la legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii. prevede, tra l'altro, l'adozione di regole specifiche per i controlli della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri;

che l'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, richiamato dall'articolo 203, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, prevede che il controllo dei flussi finanziari per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese avvenga con le procedure del monitoraggio finanziario e che al riguardo il CIPE ha approvato la delibera 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 155 del 7 luglio 2015;

che il CIPE, nell'approvare con delibera 6 agosto 2015, n. 62, lo schema di Protocollo di legalità ai sensi dell'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha disposto l'equiparazione dei "concessionari di reti nazionali" a soggetti aggiudicatori, tra l'altro in coerenza con i contenuti delle linee guida di cui alla citata delibera 15/2015, ed in considerazione della specifica posizione istituzionale di detti concessionari;

che il soggetto aggiudicatore provvede all'adozione di protocolli di legalità che comportino clausole specifiche di impegno da parte dell'affidatario a denunciare eventuali tentativi di




Prefettura di Roma



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centro Settentrionale

PORTI DI ROMA E DEL LARO - CANTIERI DI FALCIONE - CAETA

- estorsione e le cui prescrizioni sono vincolanti, oltre che per il soggetto aggiudicatore, anche per l'affidatario e, ove presente, il gestore dell'interferenza tenuti a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese appartenenti alle relative filiere e interessate a qualunque titolo alla progettazione/realizzazione dell'opera;
- che i lavori ricadono nel territorio della provincia di Roma, sicché l'autorità competente è da individuare nel Prefetto della suddetta provincia;
 - che è volontà dei firmatari del presente Protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'opera sopra richiamata, comprese le procedure ablativo, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;
 - che al fine di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del Codice antimafia è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese", di cui alla lettera n) dell'articolo 1 del Protocollo, e a tutte le fattispecie contrattuali, indipendentemente dall'oggetto, dal valore, dalla durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione;
 - che, a cura del soggetto aggiudicatore, il presente Protocollo verrà pubblicato assieme al bando di gara per la scelta dell'affidatario, diventandone parte integrante, ovvero verrà allegato al testo della convenzione da sottoscrivere con il gestore dell'interferenza, diventandone anche in questo caso parte integrante;
 - che le previsioni del presente Protocollo relative all'assoggettamento dei Contratti e Subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 91 del Codice Antimafia si applicano, altresì, ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi che si riferiscono a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, il Soggetto aggiudicatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero ad imporre al suo Affidatario l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'art. 94, comma 2 del Codice Antimafia;
 - che è necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l'altro, l'alimentazione della banca-dati di cui alla lettera n), comma 1, dell'articolo 1 del Protocollo e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio:
 - a) dei soggetti che a qualsiasi titolo rientrano nel ciclo di progettazione e/o di realizzazione dell'opera, compresi i parasubordinati e i titolari di "Partita IVA senza dipendenti";
 - b) dei flussi finanziari connessi alla progettazione e/o alla realizzazione delle opere;
 - c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati;
 - che dall'attuazione del presente Protocollo non devono derivare ulteriori oneri a carico del Bilancio dello Stato;





- che l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale con sede legale in Civitavecchia – Molo Vespucci snc (RM), CAP 00053, in qualità di Soggetto Aggiudicatore procede direttamente nella gestione di eventuali interferenze e pertanto non è stata sottoscritta apposita convenzione per la gestione delle stesse con il Gestore delle interferenze di cui alla lettera g), comma 1, dell'articolo 1 del Protocollo.

CONVENGONO E ACCETTANO QUANTO SEGUE

Articolo 1. Definizioni

1. Ai fini del presente atto si intendono per:

- a) Protocollo: il presente Protocollo di legalità;
- b) Prefettura-UTG: la Prefettura-UTG di Roma che sottoscrive il Protocollo ed è competente per quanto riguarda la sua attuazione;
- c) Soggetto Aggiudicatore: L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale con sede legale in Civitavecchia – Molo Vespucci snc (RM), CAP 00053;
- d) Opera: intervento oggetto del presente Protocollo, contraddistinto dal CUP **J34B17000130005**;
- e) Interferenza: manufatto, o insieme di manufatti, insistente sullo stesso piano di sedime dell'opera per il quale si impone un intervento di modifica o di rimozione, anche parziale, o altra opera d'ingegno funzionale alla corretta realizzazione dell'opera;
- f) Affidatario: l'appaltatore, scelto in base a gara pubblica, o qualsiasi altro soggetto che, nell'ambito del CUP oggetto del Protocollo, intrattiene un rapporto giuridico diretto con il soggetto aggiudicatore, per l'esecuzione dei lavori inerenti l'opera;
- g) Gestore dell'interferenza: soggetto qualificato, diverso dall'affidatario, che, sulla base di apposita convenzione stipulata con il soggetto aggiudicatore o un affidatario, se formalmente autorizzato dal soggetto aggiudicatore, provvede in proprio o con affidamento a subcontraente alla risoluzione della interferenza operando nell'ambito dello stesso CUP dell'opera. Il gestore dell'interferenza costituisce autonomo ramo nella "filiera delle imprese" del soggetto aggiudicatore o dell'affidatario, di cui è parte integrante, restando comunque vincolato agli impegni e agli obblighi di cui al presente Protocollo ad esso relativi;
- h) Convenzione: atto negoziale a titolo oneroso sottoscritto con il gestore dell'interferenza al fine di regolare i rapporti tra le parti per la gestione delle interferenze;
- i) Contratto: atto di cui alle successive lettere j) e k);
- j) Contratto di affidamento: accordo negoziale (ed eventuali atti aggiuntivi) che regola il rapporto giuridico intercorrente tra il soggetto aggiudicatore e un suo affidatario, per l'esecuzione di prestazioni rientranti nella progettazione e/o realizzazione dell'opera;
- k) Subcontratto: qualsiasi accordo, diverso dal contratto di affidamento o dalla convenzione, stipulato dall'affidatario, dal gestore dell'interferenza o dal subcontraente, relativo o comunque connesso alla progettazione e/o alla realizzazione dell'opera;





- l) Subcontraente: il subappaltatore e qualsiasi altro soggetto avente causa dall'affidatario, dal gestore dell'interferenza o da altro subcontraente, che stipula un subcontratto per lavori, forniture o servizi, relativo o comunque connesso alla progettazione e/o realizzazione dell'opera, ovvero alla risoluzione di interferenze;
- Filiera delle imprese: complesso dei soggetti individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, come interpretato dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, e ai sensi degli indirizzi espressi in materia dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 e ss.mm.ii.. La "filiera delle imprese" è, dunque, il complesso dei soggetti che intervengono a qualunque titolo - a prescindere dalla natura del rapporto e dall'entità dell'importo - nel ciclo di progettazione e/o realizzazione dell'opera. In essa sono, pertanto, ricompresi, oltre all'affidatario, tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti, anche se relativi ad attività collaterali. A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella filiera i soggetti che hanno stipulato contratti attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo, inerti ed altri consimili, e alle forniture di servizi di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - qualunque sia l'importo, che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico, come specificato nella delibera CIPE n. 15/2015 e eventuali ed ulteriori delibere adottate ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge n. 90/2014. Le stesse definizioni e condizioni si applicano anche alla filiera di imprese originata dal gestore dell'interferenza;
- m) Banca-dati: la piattaforma informatica di cui all'articolo 4.

2. Ai fini del presente atto, valgono i seguenti acronimi e sigle:

- a. BDNA: la "Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia" di cui agli articoli 96 e seguenti del Codice antimafia;
- b. CCASIIP: il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari presso il Ministero dell'Interno;
- c. DIPE: il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- d. SASGO: il Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- e. ANAC: l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- f. Gruppo Interforze organismo costituito ai sensi del D.M. 21 Marzo 2017, presso la Prefettura-UTG competente.

Articolo 2. Valore delle premesse

1. Le premesse sono parte integrante e costitutiva del presente Protocollo di legalità.
2. Ogni rimando testuale è riferito al presente atto salvo diversa indicazione esplicita.





Articolo 3. Ambito di applicazione

1. Il presente Protocollo è allegato, o comunque espressamente menzionato, in tutti i contratti e i rapporti negoziali di cui alle lettere k) e l), comma 1), dell'articolo 1, afferenti la progettazione/realizzazione dell'opera, la cui sottoscrizione equivale ad adesione e accettazione dello stesso.
2. Il presente atto è parte aggiuntiva integrante di eventuale convenzione con il gestore dell'interferenza; qualora sia precedente all'adozione del Protocollo, il gestore dell'interferenza sottoscriverà per adesione e accettazione il presente atto, riconoscendo gli impegni e gli obblighi ivi previsti.
3. Il presente atto è accettato in ogni sua parte per adesione esplicita da ciascun soggetto economico avente causa dall'affidatario, dal gestore dell'interferenza o dal subcontraente, diventando parte integrante del relativo contratto.
4. Il soggetto aggiudicatore, in collaborazione con l'affidatario e, quando presente, con il gestore dell'interferenza, verificano che in tutti i contratti di cui al comma precedente sia riportato esplicito riferimento al presente atto.
5. In caso di mancato esplicito riferimento al Protocollo, il soggetto aggiudicatore ne dà immediata comunicazione alla Prefettura-UTG di Roma e, infruttuosamente esperito ogni possibile rimedio preventivamente concordato con la stessa Prefettura- UTG, promuove la risoluzione di diritto del contratto tra le parti in causa secondo quanto disposto dall'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto nei confronti del dante causa.

Articolo 4. Costituzione banca-dati e conferimento dati

1. Al fine dell'attuazione del presente Protocollo è costituita una banca-dati informatica nella quale sono raccolti i dati relativi ai soggetti che intervengono a qualunque titolo nella progettazione e/o nella realizzazione dell'opera.
2. La banca-dati deve garantire:
 - a. il monitoraggio degli aspetti, procedurali e gestionali, connessi alla progettazione e alla realizzazione dell'opera;
 - b. la connessione con il sistema di Monitoraggio Grandi Opere (MGO), prevedendo la presenza, l'implementazione e la gestione, nei modi e nei tempi stabiliti, di tutti i dati previsti nell'allegato 2 della delibera Cipe 15/2015 e ss.mm.ii., assunta ai sensi dell'articolo 36 del decreto legge n. 90/2014;
 - c. la verifica delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
 - d. la verifica del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;
 - e. il monitoraggio della forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale;
 - f. il monitoraggio della somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
3. Il soggetto aggiudicatore è responsabile della costituzione, dell'implementazione e della gestione della banca-dati e garantisce, verso gli organi istituzionalmente deputati ai controlli, la continuità e la coerenza del flusso di dati. Lo stesso soggetto provvede all'acquisizione e al contestuale inserimento dei dati.
4. Il soggetto aggiudicatore s'impegna a rendere immediatamente disponibili i dati raccolti nella banca-dati e a garantirne l'accesso al Gruppo interforze, al SASGO, al DIPE e agli altri



- soggetti istituzionali legittimati alle attività di monitoraggio e verifica: l'accesso avviene attraverso collegamento telematico e le relative utenze saranno abilitate entro 7 giorni dalla comunicazione dei nominativi dei soggetti autorizzati.
5. Il soggetto aggiudicatore può delegare l'alimentazione (acquisizione e inserimento dei dati) della banca-dati all'affidatario, che vi provvede per tutta la durata del contratto. La delega del soggetto aggiudicatore deve essere esplicita e una copia è comunicata alla Prefettura-UTG. In capo al soggetto aggiudicatore resta in ogni caso la vigilanza circa il corretto funzionamento della banca-dati, la verifica della puntualità dell'inserimento dei dati, la valutazione della qualità degli stessi e la verifica delle modalità di accesso alla infrastruttura informatica.
 6. In presenza di interferenze limitatamente alla specifica filiera e alle attività necessarie alla risoluzione delle interferenze, anche se svolte *in house*, il gestore dell'interferenza è responsabile della raccolta, della verifica, della correttezza, della qualità e della congruità dei dati, e provvede all'invio degli stessi al soggetto aggiudicatore, anche per il tramite dell'affidatario se delegato, per il conseguente inserimento in banca-dati, ovvero all'inserimento diretto se convenuto dalle parti, copia dell'accordo è comunicata preventivamente alla Prefettura; detto onere si estende a tutto il periodo di risoluzione dell'interferenza.
 7. Per le finalità di cui al presente articolo, la banca-dati si compone di due sezioni:
 - a. "Anagrafe degli esecutori", di cui al presente articolo;
 - b. "Settimanale di cantiere o sub-cantiere", di cui al successivo articolo 5.
 8. L' "Anagrafe degli esecutori", oltre ai contenuti di cui al successivo articolo 6, commi 3, 7 e 9, riporta i seguenti dati:
 - a. anagrafica dell'impresa o dell'operatore economico;
 - b. indicazione analitica di tutti i dati di cui all'articolo 85 del Codice antimafia;
 - c. tipologia del contratto e oggetto delle prestazioni;
 - d. importo del contratto al momento dell'affidamento, anche per le finalità indicate nell'articolo 10;
 - e. luogo di esecuzione della prestazione;
 - f. data iniziale e data finale prevista del contratto;
 - g. annotazioni relative alla eventuale risoluzione del contratto e all'applicazione della relativa penale;
 - h. coordinate bancarie dei "conti dedicati" o del "conto dedicato" all'opera;
 - i. gli ulteriori dati previsti dall'allegato 2 alla delibera CIPE n. 15/2015 e ss.mm.ii;
 - j. annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
 - k. annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto societario o gestionale dell'operatore economico.
 9. L'obbligo di trasmissione dei dati descritti al precedente comma, ad eccezione delle lettere j) e k), è posto in capo al soggetto dante causa del contratto, ivi compresi l'affidatario e il gestore dell'interferenza, che deve provvedervi prima di procedere alla stipula definitiva dei subcontratti, ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subcontratti. Con riferimento ai dati di cui alla lettera g), l'obbligo di comunicazione permane in capo al soggetto dante causa, che vi provvede entro 2 giorni lavorativi dall'evento.
 10. L'obbligo di comunicazione dei dati di cui alle lettere j) e k) del comma 8, sussiste per tutte le imprese annoverate nella filiera, ivi inclusi l'affidatario e il gestore dell'interferenza. La comunicazione dell'intervenuta modifica e la trasmissione dei nuovi dati al soggetto



- aggiudicatore deve essere eseguita dall'impresa interessata nel termine tassativo di 30 giorni dalla modifica.
11. Nel caso di subcontraenti la comunicazione può avvenire anche per il tramite dell'affidatario e del gestore dell'interferenza, fermo restando il rispetto del termine prescritto.
 12. Per le finalità di raccolta, comunicazione e condivisione dei dati di cui al presente articolo, il soggetto aggiudicatore, l'affidatario e, se presente, il gestore dell'interferenza nominano uno o più referenti responsabili della raccolta e dell'immissione dei dati nella banca-dati. I nominativi sono trasmessi per conoscenza alla Prefettura-UTG di Roma, al DIPE e al SASGO.
 13. La violazione degli obblighi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo, nonché il mancato rispetto dei termini ivi previsti ovvero l'inoltro parziale delle informazioni richieste, comporta per il soggetto inadempiente:
 - a. in sede di primo accertamento, l'applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);
 - b. in sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale del 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la formale diffida al subcontratto;
 - c. in sede di ulteriore accertamento, l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

Articolo 5. Settimanale di cantiere

1. Al fine di massimizzare gli obiettivi più generali di controllo sulla trasparenza e sulla legalità, nonché sull'impiego di manodopera, il soggetto aggiudicatore, anche in collaborazione con l'affidatario e, se presente, il gestore dell'interferenza, predispone un "Piano di controllo coordinato del cantiere e del sub-cantiere". L'attuazione e la gestione del Piano sono di competenza dell'affidatario e del gestore dell'interferenza che vi attendono, ciascuno per propria competenza, sotto la vigilanza del soggetto aggiudicatore e il controllo svolto dalle Forze di polizia e dai Gruppi Interforze. Ai fini del presente Protocollo, l'affidatario e il gestore dell'interferenza predispongono il "Settimanale del cantiere", reso disponibile anche attraverso la banca-dati di cui al precedente articolo 4, quale strumento operativo con cui dare evidenza degli accessi di mezzi e personale nel cantiere.
2. L'affidatario e il gestore dell'interferenza, ciascuno per quanto di competenza, individuano al proprio interno un "referente di cantiere", formalmente incaricato e responsabile dell'attuazione complessiva del "Piano", nonché della compilazione e dell'inserimento in banca-dati del "Settimanale del cantiere". I nominativi sono trasmessi alla Prefettura-UTG di Roma. Il referente di cantiere può altresì svolgere i compiti di cui al comma 12 dell'articolo 4.
3. Il "Settimanale del cantiere" dovrà essere redatto secondo il modello approvato dal CCASIIP, e dovrà essere reso disponibile nella sezione dedicata della banca-dati entro le ore 18:00 del venerdì precedente alla settimana di riferimento. A tal fine esso dovrà contenere ogni utile e dettagliata informazione relativa:



- a. all'opera da realizzare, con l'indicazione, limitatamente alla settimana di riferimento, delle attività previste, di tutti gli operatori economici, inclusi i titolari delle "partite IVA senza dipendenti", che a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, degli automezzi che vi avranno accesso, nonché dei nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere;
 - b. al referente di cantiere, a cui spetta l'obbligo di acquisire e inserire nella sezione dedicata della banca-dati tutte le informazioni inerenti alle attività e agli accessi previsti per la settimana entrante, nonché l'obbligo di comunicare e di inserire senza alcun ritardo ogni eventuale variazione rispetto ai dati in precedenza inviati;
 - c. all'affidatario e al gestore dell'interferenza, a cui spetta l'obbligo, per il tramite del referente di cantiere o di altro responsabile allo scopo appositamente nominato, di garantire, ciascuno per la propria competenza, il corretto svolgimento dei lavori con l'impiego del personale, delle attrezzature, dei mezzi e dei macchinari segnalati.
4. Tutti gli operatori economici che a qualsiasi livello e a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, ivi compresi l'affidatario e il gestore dell'interferenza devono comunicare al "referente" le informazioni necessarie alla compilazione del "settimanale" nelle forme e nei tempi di cui al precedente comma.
5. Con esplicito riferimento alla forza lavoro impiegata di cui al punto a) del comma 3, ogni operatore economico coinvolto nella prestazione di lavori e forniture, dovrà inoltre comunicare al referente di cantiere:
- a. i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
 - b. i dati relativi al periodo complessivo di occupazione o in caso di nuove assunzioni le modalità di reclutamento della manodopera e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze;
 - c. le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore: dette informazioni possono essere fornite dall'operatore economico anche tramite presentazione di autocertificazione da parte del lavoratore in conformità all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Il mancato rispetto dei termini previsti o l'inadempimento, sia pure parziale, degli impegni assunti, anche solo di comunicazione, comporta per il soggetto inosservante:
- a. in sede di primo accertamento, l'applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del corrispondente contratto e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00), indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni riscontrate;
 - b. in sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale del 2% (due per cento) dell'importo del corrispondente contratto, comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00) e con la formale diffida all' Affidatario o al Subcontraente, a futuri accessi, indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni riscontrate;
 - c. in sede di ulteriore accertamento, l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del corrispondente contratto, comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00), e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.
7. Le informazioni acquisite sono utilizzate dalle Forze di polizia e dal Gruppo Interforze presso la Prefettura-UTG di Roma per:
- a. verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
 - b. confrontare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie o illeciti.



8. Per le finalità di cui al comma precedente, il Gruppo Interforze, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge, potrà:
 - a. calendarizzare incontri periodici tra il Referente di cantiere e il coordinatore del Gruppo interforze;
 - b. richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati, presso laboratori indicati dal Soggetto aggiudicatore, d'intesa con la Prefettura-UTG, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dall'affidatario secondo le procedure di accertamento o verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia.
9. Per le finalità di cui al presente articolo e gli utilizzi di cui al comma 8, l'affidatario e il gestore dell'interferenza verificano, per il tramite del proprio referente di cantiere e ciascuno per la propria quota di responsabilità e di competenza, che:
 - a. il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'articolo 5 della legge n. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;
 - b. la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'articolo 4 della legge n. 136/2010.
10. In caso di violazione delle prescrizioni di cui dalle lettere a) e b) del precedente comma, accertate nell'esercizio dell'attività di monitoraggio e controllo della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in ogni caso immediatamente allontanati dal cantiere, salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, l'impresa di riferimento del lavoratore e/o titolare/utilizzatrice del mezzo in violazione è sanzionata:
 - a) in sede di primo accertamento, con una penale di euro 1.000 (mille);
 - b) in sede di secondo accertamento, con una penale di euro 1.500 (millecinquecento);
 - c) in sede di terzo accertamento, con una penale di euro 2.000 (duemila) con la formale diffida;
 - d) in sede di ulteriore accertamento, con una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento), con la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto. Restano a carico dell'operatore economico sanzionato eventuali richieste risarcitorie da parte delle imprese esecutrici della filiera aventi causa, in linea diretta e indiretta.

Violazioni multiple riscontrate durante medesimo giorno o nel corso della stessa sessione di controllo sono considerate riconducibili a una programmazione unitaria; di conseguenza ad esse si commina un'unica penale individuata secondo quanto stabilito ai punti a), b), c) e d) del precedente comma. L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al precedente comma non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dal soggetto aggiudicatore nella documentazione contrattuale.



Articolo 6. Verifiche antimafia

1. Ai fini del Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del Codice antimafia viene soddisfatto, con riguardo ai soggetti menzionati all'articolo 85 dello stesso Codice, attraverso la consultazione della BDNA ed è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese, sia essa scaturente dall'affidatario o dal gestore dell'interferenza (ivi compresi lo stesso appaltatore e il gestore dell'interferenza). Il predetto regime si applica a tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dall'oggetto, dalla durata, dal valore delle soglie e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione, incluse quelle aventi ad oggetto:
 - a) la fornitura e il trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);
 - b) i servizi di mensa, pulizia e alloggiamento del personale;
 - c) la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
2. Restano esentate dal regime di cui al precedente comma unicamente le acquisizioni di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite complessivo di € 9.000 (novemila/00), IVA inclusa, a trimestre e per operatore economico, fatte salve diverse intese raggiunte con il CCASIIP: per dette acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca-dati i dati identificativi dei fornitori.
3. Fermo restando l'obbligo di conferimento nella banca-dati di cui all'articolo 4 di apposita indicazione, l'obbligo di richiesta di documentazione antimafia non sussiste nelle ipotesi in cui si ricorra a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti negli elenchi (cd White list) di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero iscritti in appositi elenchi o Anagrafe antimafia costituita presso la Struttura di missione sisma 2016. In tal caso deve essere unicamente comunicata l'avvenuta stipula del contratto.
4. Nel caso in cui l'impresa non sia censita in BDNA la documentazione antimafia è rilasciata con le modalità previste dall'articolo 92 del Codice antimafia.
5. In caso di mancato funzionamento della BDNA, si applica l'articolo 99, comma 2-bis, del Codice antimafia.
6. Il soggetto aggiudicatore, qualora sia stata emessa interdittiva antimafia, salvo che sia stato disposto il controllo giudiziario dell'impresa ai sensi dell'articolo 34-bis del Codice antimafia ovvero sia stata disposta la sottoposizione dell'impresa all'amministrazione giudiziaria ai sensi dell'articolo 34 del medesimo Codice, nonché nell'ipotesi dell'articolo 32, comma 10, del d.l. 90/2014, non può procedere alla stipula di contratti o all'autorizzazione di subcontratti. Analogo divieto fa capo all'affidatario, al gestore dell'interferenza e al subcontraente, qualunque sia la posizione occupata nella relativa filiera.
7. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura-UTG, al soggetto aggiudicatore, all'affidatario e al gestore dell'interferenza ed è inserito nella sezione preposta della "Anagrafe degli esecutori", di cui all'articolo 4.
8. Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario, il gestore dell'interferenza e tutti gli altri operatori della filiera verificano, ciascuno per quanto di propria competenza, che nei relativi contratti sia inserita una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo.
9. Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario, il gestore dell'interferenza e tutti gli altri operatori della filiera, ciascuno per quanto di propria competenza e nei confronti dell'avente causa interdetto, effettuano senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la



- clausola di cui al precedente comma e a revocare l'autorizzazione al subcontratto comunicando, entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuta interdittiva, alla Prefettura-UTG di Roma l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione del soggetto interdetto; se l'attivazione della procedura è effettuata dall'affidatario, dal gestore dell'interferenza e/o da altri operatori della filiera, la stessa comunicazione è indirizzata anche al Soggetto aggiudicatore. I dati relativi ai fatti summenzionati sono inseriti nella "banca-dati" entro 2 giorni lavorativi dalla loro acquisizione.
10. Le disposizioni di cui al precedente comma 9 si applicano anche nel caso in cui, successivamente alla sottoscrizione dei contratti, vengano disposte ulteriori verifiche antimafia, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, e queste diano esito interdittivo.
 11. Nei confronti dell'affidatario, del gestore dell'interferenza o del subcontraente, avverso cui è stata applicata la clausola risolutiva espressa, è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del relativo contratto; tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice antimafia, fermo restando quanto disposto dallo stesso articolo in termini di revoca.
 12. In caso di mancata osservanza dei divieti di stipula e di autorizzazione, di cui al comma 6, di mancato inserimento delle clausole risolutive espresse, di cui al comma 8, o di mancata risoluzione del contratto ai sensi dei commi 9 e 10, si procede con la risoluzione del contratto con il soggetto autore materiale della violazione e la contestuale revoca della autorizzazione al subcontratto.
 13. Il mancato invio delle comunicazioni e il mancato conferimento in banca dati delle informazioni, secondo quanto previsto al comma 9, comporta per il soggetto inadempiente la comminazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del relativo contratto.
 14. La Prefettura-UTG di Roma, entro quindici giorni dalla stipula del Protocollo, istituisce una "Cabina di regia", operante presso la Prefettura-UTG stessa, allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto e una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo; alla Cabina di regia partecipano, oltre a rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del Protocollo, tutti i soggetti che la Prefettura-UTG ritenga di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento.
 15. I soggetti sottoscrittori del Protocollo possono affidare alla "Cabina di regia" il compito di esaminare le problematiche applicative in relazione alla nozione di filiera delle imprese oggetto del Protocollo, tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dall'ANAC, nonché delle indicazioni fornite dal CCASIIP.
 16. Quanto disposto dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13 non si applica qualora siano già state attivate le procedure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge n. 90/2014 e degli articoli 34 e 34-bis del Codice antimafia.

Articolo 7. Prevenzione delle interferenze illecite a scopo corruttivo

1. Il soggetto aggiudicatore si impegna a predisporre, nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, e a inserire nei contratti di affidamento con i propri aventi causa, le seguenti clausole:
 - a. Clausola n. 1. *"il soggetto aggiudicatore, l'affidatario e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG di Roma e all'Autorità*



- giudiziaria dei tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. o per il delitto previsto dall'art 319 quater, comma 1, C.P.”;*
- b. Clausola n. 2. *“il soggetto aggiudicatore, l'affidatario e le imprese della filiera, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, di un proprio avente causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p.”.*
2. Le stesse clausole, con le modifiche del caso, sono inserite nelle convenzioni sottoscritte con il gestore dell'interferenza, in ogni caso applicandosi quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.
 3. Il soggetto aggiudicatore, in collaborazione con l'affidatario e, se presente, il gestore dell'interferenza, verificano altresì, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula di subcontratti, che le stesse clausole siano inserite, o espressamente citate, in tutti i subcontratti afferenti all'opera.
 4. Nei casi di cui alle clausole a) e b) del precedente comma 1, l'esercizio della potestà risolutiva è subordinato alla previa intesa con l'ANAC.
 5. La Prefettura-UTG di Roma, avuta comunicazione da parte del Soggetto aggiudicatore, ovvero da parte dell'impresa dante causa, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c., ne dà notizia all'ANAC, che valuta se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 90/2014.
 6. Il mancato inserimento delle clausole di cui al comma 1, ovvero il mancato esplicito riferimento alle stesse, è sanzionato ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con la risoluzione del relativo contratto e la contestuale sospensione, per il soggetto dante causa, della autorizzazione al subcontratto.

Articolo 8. Prevenzione delle interferenze illecite di natura mafiosa

1. Il Soggetto aggiudicatore s'impegna a inserire nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara e in ogni contratto di affidamento le seguenti clausole:
 - a) Clausola n. 1. “La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare



lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione del contratto di affidamento e dei subcontratti da esso derivanti. Della denuncia è tempestivamente informato il prefetto, il quale, sentita l'Autorità giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne il soggetto aggiudicatore”.

- b) Clausola n. 2. “La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di quanto previsto nel protocollo di legalità sottoscritto dalla Prefettura-UTG di Roma e dal soggetto aggiudicatore in data 27 settembre 2022 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto”.
2. Le stesse clausole, con le modifiche del caso, sono inserite negli atti convenzionali sottoscritti con il gestore dell'interferenza, in ogni caso applicandosi quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.
 3. Il soggetto aggiudicatore, in collaborazione con l'affidatario e, se presente, il gestore dell'interferenza, verificano altresì, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula di subcontratti, che le stesse clausole siano inserite, o espressamente citate, in tutti i subcontratti afferenti all'opera.
 4. Il Soggetto aggiudicatore si impegna altresì a prevedere nei contratti e a verificare l'inserimento, o il riferimento, in tutti i contratti afferenti l'opera, di quanto segue:
 - a) l'obbligo per affidatario, gestore dell'interferenza e tutti gli altri operatori economici della filiera delle imprese, di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli Accordi/Protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;
 - b) l'obbligo per l'affidatario e il gestore dell'interferenza di far rispettare il Protocollo ai subcontraenti, sia tramite l'inserimento, anche tramite l'esplicito riferimento, di clausole contrattuali, di contenuto analogo a quelle di cui al precedente comma 1 e l'allegazione del Protocollo al subcontratto, sia prevedendo contestualmente l'obbligo in capo ad ogni subcontraente di inserire analoga disciplina nei propri contratti;
 - c) l'obbligo per l'affidatario e il gestore dell'interferenza di inserire nei propri contratti, e di verificare che sia inserita o espressamente richiamata nei subcontratti, una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia delle cessioni dei crediti a soggetti diversi da banche o intermediari finanziari, disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia e il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, alla preventiva acquisizione da parte del soggetto aggiudicatore della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia relativa al cessionario; l'obbligo per l'affidatario, il gestore dell'interferenza e qualunque subcontraente che intenda ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, recante l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 15 maggio 2014 - di procedere solo previa autorizzazione del soggetto aggiudicatore all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati. Tale autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte del soggetto aggiudicatore, della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia sull'impresa distaccante.
 5. Il mancato inserimento, da parte di affidatario, gestore dell'interferenza e dei subcontraenti delle clausole di cui al comma 1 è sanzionato ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con la



- risoluzione del contratto che non contenga tali clausole e la contestuale sospensione, per il soggetto dante causa, della autorizzazione al subcontratto.
6. Il mancato rispetto degli obblighi di denuncia, di cui alla clausola a) del comma 1, e sanzionata con la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
 7. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 4, lett. c), da parte dell'affidatario e del gestore dell'interferenza, viene sanzionato con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
 8. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 4, lett. d), da parte dell'affidatario, del gestore dell'interferenza, se presente, o dei subcontraenti, viene sanzionato con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
 9. Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario, il gestore dell'interferenza e tutti i subcontraenti a qualunque titolo interessati, assumono ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
 10. In caso in cui affidatario, gestore dell'interferenza e subcontraenti non provvedano all'adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% dell'importo del relativo contratto/convenzione e comunque in misura non superiore ad euro 20.000 (ventimila/00). In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del contratto/convenzione o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
 11. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione previste dall'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 9. Rapporti in corso e ATI

1. Le verifiche antimafia, effettuate con le modalità di cui all'articolo 91, commi 3 e seguenti, del Codice antimafia, sono riferite altresì ai rapporti contrattuali ed alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso in cui, in seguito a tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, il soggetto aggiudicatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero a verificare che l'affidatario, il gestore dell'interferenza e il subcontraente esercitino tale diritto, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, del Codice antimafia.
2. I titolari dei rapporti di cui al comma precedente dovranno impegnarsi ad assolvere agli obblighi stabiliti dalle clausole di cui ai precedenti articoli 4, 5, 7 e 8, restando in caso di inadempimento soggetti alle sanzioni e alle penali previste.
3. Nell'ipotesi di Associazioni Temporanee di Impresa (ATI), la violazione degli obblighi espressi dal Protocollo prevede l'applicazione delle penali, dato il valore complessivo del contratto, ed attuata in base alla quota di partecipazione della società inadempiente all'ATI o alla diversa quota risultante da eventuali patti parasociali sottoscritti allo stesso contratto; qualora sia prevista la risoluzione del contratto è fatta salva la valutazione circa l'estromissione della Società che ha commesso la violazione e la sua sostituzione all'interno dell'ATI secondo quanto previsto dall'articolo 48, commi 17 e 18, del Codice dei contratti pubblici.



Articolo 10. Applicazione delle Sanzioni

1. Le penali previste dal Protocollo sono determinate e applicate dal soggetto aggiudicatore direttamente nei confronti dell'affidatario e del gestore dell'interferenza, se presente, ovvero per il loro tramite qualora rivolte a subcontraenti. In tutti i casi il soggetto aggiudicatore ne dà comunicazione alla Prefettura-UTG competente.
2. Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa responsabile della violazione, in relazione alla prima erogazione utile e, in ogni caso, nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'opera).
3. Il soggetto che, all'interno della filiera, deve applicare la penale dà comunicazione dell'esito alla Prefettura-UTG, al soggetto aggiudicatore e al proprio dante causa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.
4. Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del soggetto aggiudicatore e da questi accantonati nel quadro economico dell'intervento. Il Soggetto aggiudicatore potrà disporre per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime penali ovvero per l'incremento delle misure per la sicurezza antimafia e anticorruzione dell'opera, secondo le indicazioni appositamente fornite dalla Prefettura-UTG di Roma, sentito il CCASIIP. L'eventuale quota residua delle penali verrà versata all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Sono fatte salve le sanzioni per gli inadempimenti relativi al monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del d.l. 9°/2014, soggette ad altra disciplina.
6. La risoluzione dei contratti e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto, assunti in applicazione del regime sanzionatorio del Protocollo, non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico del soggetto aggiudicatore e, ove ne ricorra il caso, dell'affidatario, del gestore dell'interferenza o dei subcontraenti per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, al netto dell'eventuale applicazione di penali.
7. La risoluzione del contratto in applicazione del regime sanzionatorio configura un'ipotesi di sospensione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107 del Codice dei contratti pubblici, estesa fino alla ripresa delle prestazioni oggetto del contratto risolto e dà luogo al riconoscimento di proroga in favore dell'affidatario ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

Articolo 11. Monitoraggio e tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera

1. Nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti previsti dalla legislazione sul lavoro e dal CCNL di categoria, e a tal fine si impegnano a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito presso la Prefettura-UTG un apposito "Tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera", di cui fanno parte un funzionario della locale Direzione Territoriale del Lavoro e i rappresentanti del soggetto aggiudicatore e delle



- organizzazioni sindacali degli edili maggiormente rappresentative e sottoscrittrici del Protocollo.
3. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il Tavolo è presieduto dal coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura-UTG. Alle riunioni possono partecipare, su invito della Prefettura-UTG, altri esperti.
 4. Al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma dei lavori, il "Tavolo" potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti le criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione di un'impresa e/o in conseguenza della risoluzione di un contratto.
 5. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee-guida del CCASGO e del CCASIIP il "Tavolo" viene informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e alla utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 81/2008, come richiesto dall'articolo 5.
 6. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera ricada nei territori di più Province, il "Tavolo" sarà unico. Analoga condizione si prevede qualora nel medesimo ambito provinciale siano presenti opere analoghe a quella del presente atto, aventi lo stesso Soggetto aggiudicatore e rientranti nel programma delle "Infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti prioritari".
 7. Per le finalità di cui sopra, il "Referente di cantiere" deve trasmettere settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse uno stralcio del "settimanale del cantiere" che contenga l'indicazione delle imprese e i nominativi dei dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative qualifiche professionali. I dati devono comprendere anche i titolari di partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati già inseriti.
 8. L'inosservanza degli impegni di cui al comma precedente è sanzionata con le modalità di cui all'art.5, comma 6.

Articolo 12. Verifica sulle procedure di esproprio

1. Al fine di verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprietà delle aree interessate dagli espropri, il Soggetto aggiudicatore s'impegna a fornire alla Prefettura-UTG competente il piano particellare d'esproprio per le conseguenti verifiche.
2. Ai fini della trasparenza delle procedure ablativo, il Soggetto aggiudicatore indicherà alla Prefettura-UTG competente i criteri di massima ai quali intende parametrare la misura dell'indennizzo, impegnandosi a segnalare alla stessa Prefettura-UTG eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possano giustificare lo scostamento dai predetti criteri. Resta fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria di eventuali elementi di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività espropriative.
3. Ferme restando le verifiche previste dal precedente comma, la Prefettura-UTG competente si avvale, a fini di consulenza, della collaborazione della competente Agenzia del Territorio.

Articolo 13. Attività di vigilanza

1. Il Soggetto aggiudicatore riferisce sulla propria attività di vigilanza, come derivante dall'applicazione del Protocollo, inviando alla Prefettura-UTG e, per il tramite di essa, al




CCASIIP ogni volta che ne ravvisi l'esigenza e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto redatto secondo il modello elaborato dal CCASIIP.

Articolo 14. Entrata in vigore e durata del Protocollo

1. Il Protocollo entra in vigore il giorno successivo a quello di sottoscrizione.
2. Il Protocollo può essere sottoscritto con firma digitale.
3. Sarà cura della Prefettura-UTG di Roma inoltrare al CCASIIP copia del Protocollo sottoscritto dalle parti, per il seguito di competenza.
4. Il soggetto aggiudicatore invia il Certificato di Ultimazione Lavori alla Prefettura –UTG di Roma e, per il tramite di essa, al CCASIIP al CCASGO e al DIPE, quale attestazione del termine delle attività connesse alla realizzazione dell'opera. Il Protocollo vige fino alla data di recepimento di suddetto certificato da parte della Prefettura-UTG di Roma.

Articolo 15. Norme di riferimento

I riferimenti normativi, contenuti nel presente Protocollo, devono intendersi automaticamente sostituiti e/o modificati dalle successive disposizioni normative e/o regolamentari che disciplinano la materia.





Prefettura di Roma



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centro Settentrionale

PORTI: BIRGHA E DELL'ARBE - CIVITAVECCHIA - FROSINONE - GROSSETO

Sottoscritto a Roma, il 27 settembre 2022

Il Prefetto di Roma
Matteo Piañtedosi

[Redacted signature area]

Per il Soggetto aggiudicatore
Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
Pino Musolino

[Redacted signature area]

(limitatamente all'articolo 11)

Il Rappresentante territoriale del lavoro
Manuel Carusi

[Redacted signature area]

Le Organizzazioni Sindacali di categoria:
Rappresentante della O.S. Fillea CGIL
Diego Piccoli

[Redacted signature area]

Rappresentante della O.S. Filca CISL
Nicola Capobianco

[Redacted signature area]

Rappresentante della O.S. Feneai UIL
Giovanni Calcagno

[Redacted signature area]



Firmato da Pino Musolino
MSLPNI78C20L736G
in data 21/06/2023
10:30:44 UTC



Firmato da Andrea Piacenti
PCNDR78L10L117S
in data 21/06/2023 10:30:58 UTC



Firmato da GIUSEPPE CAPPARELLA
CPPGPP65L21C773C
in data 21/06/2023 10:31:12 UTC

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

(già Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta)

PROTOCOLLO OPERATIVO

PER IL MONITORAGGIO FINANZIARIO RELATIVO AL PROGETTO “INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA FERRO IN AREA AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA”. [CUP J34B17000130005 - CIG 94911454A0]

TRA

= **l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (già Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta)** con sede in Civitavecchia, Molo Vespucci snc, C.F. 01225340585, in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. Pino Musolino, nato a [REDACTED], tale nominato in forza del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 573 del 15.12.2020 domiciliato per effetto della carica presso la sede dell’Autorità Portuale (di seguito, per brevità, anche solo "Stazione Appaltante")

E

= **Società 3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata S.p.A.** con sede legale in Via delle Sette Chiese, 142 - 00145 Roma (RM) C.F. e Partita I.V.A. 07025291001, in persona del Legale Rappresentante ALFREDO INGLETTI nato/a [REDACTED], C.F. [REDACTED]

PREMESSO

- Che l’art.36 del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 ha disposto che, per le opere di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. il controllo dei flussi finanziari previsto dall’art. 176 del medesimo decreto legislativo venga effettuato secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla delibera CIPE 5 maggio 2011, 45, statuendo che per i contratti già stipulati l’adeguamento alle suddette indicazioni debba essere effettuato entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso e demandando al Comitato di aggiornare le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario con delibera adottata ai sensi del suddetto art. 176 del decreto legislativo n. 163/2006;
- Che nella seduta del 28 gennaio 2015 il CIPE, su proposta del CCASGO, ha emanato, con la delibera n.15/2015 (pubblicata GU n.155 del 7 luglio 2015) adottata ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, direttive finalizzate ad aggiornare le modalità del monitoraggio finanziario stabilite con delibera n. 45/2011 e a definirne i tempi di attuazione, tra l’altro:
 - individuando, tramite la predisposizione di un prototipo di Protocollo operativo, gli obblighi che le imprese comunque coinvolte nella realizzazione della infrastruttura strategica considerata debbono assumere;
 - identificando le informazioni che gli intermediari finanziari sono tenuti a trasmettere tramite rinvio al documento tecnico denominato “Monitoraggio finanziario su rete CBI: i nuovi servizi CBI a supporto del monitoraggio finanziario”, pubblicato nell’apposita sezione del portale CBI

- www.cbi-org.eu e diramato con le circolari predisposte sul tema dal 2009 a supporto dei Consorziati;
- prevedendo che l'ente indicato da CBI quale terminale informativo del proprio circuito provveda a trasmettere alla banca dati Monitoraggio delle Grandi Opere (di seguito Banca Dati MGO) le informazioni di cui sopra;
 - procedendo all'istituzione, presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIPE) di apposito gruppo di lavoro che provveda al monitoraggio dei flussi informativi e che è composto di rappresentanti del DIPE stesso, della Direzione Investigativa Antimafia (DIA), della Segreteria Tecnica del CCASGO, dell'ABI, del Consorzio CBI e dei gestori informatici della banca dati;
 - prevedendo che il DIPE – che ha il compito della gestione e manutenzione della Banca MGO, configurata come sito web ad accesso riservato – renda accessibili le informazioni contenute in detta banca al Ministero dell'Interno, CCASGO e DIA e – per quanto di competenza – ai Gruppi Interforze costituiti ai sensi del D.M. 14 marzo 2003 alla Stazione Appaltante ed all'Appaltatore;
- Che l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale come costituita dai Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, istituita con Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 recante il riordino della legislazione in materia portuale, ha sottoscritto con la Prefettura UTG di Roma, Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con allegata disciplina sanzionatoria in data 22.12.2011;
 - Con il D.Lgs. 169 del 04 agosto 2016 recante “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge del 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'art. 8, comma1, lettera f), della Legge del 07 agosto 2015, n. 124, sono state sostituite le “Autorità Portuali” con le “Autorità di Sistema Portuale” ed, in particolare, all'Allegato A, è stata individuata l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro - settentrionale come costituita dai Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta;
 - Vista la Delibera CIPE n. 62/2020 pubblicata nella GURI Serie Generale n. 23 del 29.01.2021 recante “Accordi di legalità. Aggiornamento dei protocolli-tipo adottati con la delibera CIPE n. 62/2015 ed allegato “schema tipo di protocollo di legalità per le infrastrutture ed insediamenti prioritari affidati e realizzati tramite appalto e per le altre opere assimilate secondo le modalità previste dall'art. 6 del decreto interministeriale 21 marzo 2017”;
 - che l'articolo 203 del Codice dei contratti pubblici ha previsto l'istituzione del "Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari" (CCASIIP), che ha assorbito ed ampliato le competenze precedentemente attribuite al "Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere" (CCASGO) e che opera sulla base del decreto interministeriale 21 marzo 2017, adottato di concerto tra i ministri dell'Interno, della Giustizia e delle Infrastrutture e Trasporti (Gazzetta ufficiale n. 81 del 6 aprile 2017);

- Che il progetto “Interventi di riorganizzazione del sistema ferro in area Autorità Portuale di Civitavecchia” (di seguito “Opera”) approvato con Decreto del Presidente n. 236 del 08.07.2022 e a cui è stato assegnato Codice Unico di Progetto J34B17000130005 rientra tra gli interventi inseriti nel Documento di Economia e Finanza 2021 - Allegato "Dieci anni per trasformare l'Italia" - Tabella A.3.1 PROGRAMMI ED INTERVENTI PRIORITARI PORTI;
- Ad esito della procedura di gara per la scelta del contraente svoltasi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è risultato aggiudicatario del Servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento denominato “Interventi di riorganizzazione del sistema ferro in area Autorità Portuale di Civitavecchia” con decreto del Presidente n.35 del 13.02.2023 la società 3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata S.p.A. con sede legale in Via delle Sette Chiese, 142 - 00145 Roma C.F. e Partita I.V.A. 07025291001;
- Che l’Autorità di Sistema Portuale di cui infra adotta e si conforma alle linee guida di cui all’indicata Delibera ed assume il predetto schema di protocollo quale parte integrante e sostanziale della documentazione di gara nelle procedure di scelta del contraente e nella successiva fase di aggiudicazione per l’affidamento degli interventi, aventi le indicate caratteristiche di rilevanza, vincolando il concorrente aggiudicatario all’integrale rispetto degli obblighi ed oneri prescritti, con particolare riferimento alle imprese di filiera, ed assoggettandosi alla disciplina sanzionatoria, dandosi in tal modo il precedente protocollo integralmente sostituito;

Tutto ciò premesso le Parti come in epigrafe rappresentate

CONVENGONO

Art. 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante del presente Protocollo.

Art. 2

(Conti dedicati)

1. Per il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi all’Opera le imprese rientranti nella filiera, come definita al successivo comma 3, devono utilizzare uno o più conti correnti, bancari o postali, aperti presso gli intermediari abilitati di cui all’art. 11 comma 1 lettere a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e dedicati in via esclusiva all’Opera stessa tramite indicazione del relativo CUP, sul quale/sui quali accreditare gli incassi ed addebitare tutti i pagamenti connessi alla realizzazione dell’intervento medesimo.
2. Le imprese della filiera si impegnano ad aprire il conto corrente/i conti correnti dedicati o ad effettuare la conversione dei conti esistenti in conti dedicati in via esclusiva all’Opera entro sette giorni dalla stipula del presente Protocollo e, comunque, prima che vengano effettuate ulteriori movimentazioni finanziarie dopo detta stipula, e a trasmettere alla Stazione Appaltante per il successivo invio al DIPE, l’IBAN del conto e le generalità della persona autorizzata ad operarvi prima di attivare incassi/pagamenti su detto conto. Le suddette imprese si impegnano a cambiare il conto dedicato solo dopo averne inviato specifica comunicazione con l’indicazione del nuovo IBAN e la data di

attivazione del nuovo conto e di disattivazione del precedente al Soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori che provvederà ad informare il DIPE.

3. Ai fini del presente Protocollo si intende per "filiera delle imprese" il novero di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo – anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale – nel ciclo di progettazione e di realizzazione dell'opera. Sono pertanto ricompresi nella filiera, oltre al Contraente Generale o al Concessionario non a totale partecipazione pubblica, l'appaltatore e tutte le imprese firmatarie di subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, diretta o indiretta, pur riguardanti attività collaterali : a titolo esemplificativo sono da intendere ricomprese nella "filiera" le imprese interessate a fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti a noli e forniture di beni e prestazioni di servizi direttamente collegate alla realizzazione dell'Opera, ivi incluse quelle di natura intellettuale – come i servizi di consulenza, di ingegneria e architettura – che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico di cui appresso, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti, e sono comprese nella "filiera" anche le Società affidatarie infragruppo della Società concessionaria. Rientrano quindi nella filiera le imprese che forniscono prodotti e servizi specifici per l'opera in questione: a esempio macchinari, attrezzature, strumentazione o attività di cantiere. Non rientra nella filiera il fornitore da cui un'impresa della filiera compra per il proprio magazzino, compra cioè prodotti "comuni" non realizzati appositamente per l'opera in questione o acquista servizi, anche intellettuali, di tipo "generico": in questi casi, il cliente paga dal proprio conto dedicato verso il conto corrente del fornitore che non è dedicato. Rientra comunque nella filiera ed è quindi assoggettato al monitoraggio finanziario, in ragione della vulnerabilità delle relative forniture, chi fornisce prodotti o servizi "sensibili" (esempio: fornitura di inerti o di calcestruzzo o altro materiale da costruzione, approvvigionamenti da cava, smaltimento e trasporto rifiuti). Non rientra ovviamente nella filiera l'Amministrazione pubblica aggiudicatrice, sulla quale grava però l'obbligo di apporre il CUP su tutti i mandati di pagamento a favore del primo operatore economico della filiera in modo da consentire al DIPE di rilevare le relative informazioni anche tramite il sistema SIOPE. Eventuali incertezze operative sulla riconducibilità di singole aziende alla filiera potranno essere segnalate, anche per via informatica, al gruppo di lavoro istituito presso il DIPE di cui in premessa.
4. Le movimentazioni dei conti dedicati dovranno avvenire esclusivamente tramite bonifico unico europeo (di seguito SEPA) bancario o postale (salvo le eccezioni di cui ai seguenti commi 6) e 7).
5. I pagamenti effettuati dalle imprese e destinati a dipendenti, a consulenti, a fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali (esclusi i pagamenti di cui ai successivi punti 6 e 7) all'acquisto di immobilizzazioni tecniche e comunque per le causali MGO espressamente individuate ed autorizzate (vedi quadro A dell'allegato 1) dovranno essere eseguiti tramite i conti dedicati, in relazione a ciascuna specifica causale, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dello specifico intervento.

6. Per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché per il pagamento di imposte e tasse, assicurazioni e fidejussioni i soggetti di cui al comma 1 potranno utilizzare anche sistemi diversi dal bonifico SEPA purché effettuati a valere sui conti dedicati e ne sia consentita la tracciabilità, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
7. Per le piccole spese giornaliere, legate al minuto funzionamento dei cantieri, ciascuna di importo inferiore o uguale a cinquecento euro ovvero complessivamente non superiori a tremila euro a trimestre per ciascun operatore della filiera, le imprese di cui al comma 1 potranno avvalersi di sistemi di pagamento diversi dal bonifico SEPA, fermo restando l'utilizzo dei conti dedicati, il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa: più specificatamente per "piccole spese giornaliere" s'intendono spese non solo di modesta entità, ma anche relative ad esigenze non prevedibili, restando comunque escluse quelle destinate a forniture ordinarie, che debbono essere programmate dall'impresa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per le spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico SEPA, bancario o postale, a favore di uno o più dipendenti: la causale da indicare è A10 "costituzione dei fondi cassa per piccole spese di cantiere".
8. Oltre che per i pagamenti direttamente connessi alla realizzazione dell'intervento, il conto corrente dedicato può essere movimentato solo:
 - con giroconti/girofondi
 - per l'addebito delle spese bancarie relative alla tenuta e alla gestione del conto stesso
 - per movimenti di cash pooling se debitamente rendicontati
 - per l'addebito di SDD (Sepa Direct Debt) effetti e simili, collegati comunque all'intervento
 - per l'incasso da sconto fatture e fattorizzazione di crediti e il pagamento delle spese relative.

Art. 3

(Lettera di manleva)

1. Le imprese di cui all'art. 2 comma 1 si impegnano altresì ad autorizzare, tramite rilascio di apposita "lettera di manleva" gli intermediari finanziari presso i quali hanno istituito i conti dedicati, a trasmettere al DIPE :
 - (a) Le informazioni relative alle movimentazioni finanziarie in addebito disposte con bonifici SEPA a valere sui conti correnti dedicati: di ogni transazione dovranno essere specificati "a evento" oltre al conto corrente dedicato addebitato e all'ordinante, la data, il CUP (Codice Unico di progetto) attribuito all'intervento, l'importo, il soggetto beneficiario col corrispondente codice fiscale o partita IVA e le relative coordinate bancarie (codici IBAN o BIC) nonché la causale MGO (identificata mediante apposito codice, come specificato nell'allegato 1 al presente atto) ed in particolare, su ciascun bonifico deve essere riportata la stringa/MIP/CUP/codificaMGO/IBAN del conto corrente addebitato che evidenzia:
 - il CUP dell'intervento
 - la causale MGO (di cui all'allegato 1)
 - il codice IBAN del conto addebitato;

- (b) gli estratti conto giornalieri relativi a detti conti, da cui desumere anche le movimentazioni finanziarie in accredito, provenienti da conti non dedicati, e i pagamenti disposti da detti conti dedicati verso conti non dedicati.
2. La “lettera di manleva” deve essere inviata entro il termine di cui al precedente punto 2.2 e comunque prima che vengano effettuate ulteriori operazioni sul conto corrente. Nei successivi 5 giorni l’impresa provvederà ad informare il Soggetto preposto alla tenuta dell’anagrafe degli esecutori in merito all’invio della lettera in questione, indicando anche la data di detto invio.

Art. 4

(Procedure di alimentazione dei dati)

1. Le imprese di cui all’art. 2 comma 1 comunicano alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi di cui all’allegato 2 o, nell’ipotesi che sia già istituita l’Anagrafe degli esecutori ai sensi del Protocollo di legalità, i dati mancanti. Il soggetto preposto alla tenuta della suddetta Anagrafe comunica, a sua volta, tutti i dati di cui al citato allegato 2 al DIPE. Le Imprese di cui sopra si impegnano altresì ad informare tempestivamente il soggetto preposto alla tenuta dell’Anagrafe degli esecutori, che a sua volta comunica tali dati al DIPE, in merito a qualunque variazione dei dati su indicati, segnalando dette variazioni anche all’impresa con cui hanno firmato il contratto.
2. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale provvederà ad informare tempestivamente il DIPE in merito agli ordinativi di pagamento che emetterà, segnalando CUP, data, nome e IBAN della Società / Impresa beneficiaria e importo. Darà altresì comunicazione al DIPE dell’avvenuto pagamento.

Art. 5

(Ulteriori adempimenti a carico dell’aggiudicatario)

1. L’impresa aggiudicataria si impegna ad adottare tutte le misure necessarie affinché l’intera filiera dei soggetti comunque coinvolti nella realizzazione dell’Opera si conformi agli obblighi di cui al presente Protocollo.
2. In particolare l’impresa aggiudicataria si adopererà affinché tutti i soggetti della “filiera” sottoscrivano copia del presente Protocollo in segno di piena accettazione della clausole in esso contenute, impegnandosi a riportare nei subcontratti e nei contratti con fornitori anche in essere e ancora attivi analoghe clausole, inclusa la clausola che impegna subcontraenti e fornitori a inserire - a loro volta - le medesime clausole nei contratti da essi stipulati.
3. I contratti concernenti qualunque impresa della filiera come sopra definita che non contengono la clausola in questione sono nulli senza necessità di apposita declaratoria, con esclusivo accollo di responsabilità a carico dell’impresa che ha stipulato detti contratti con il proprio subcontraente o fornitore.

Art. 6

(Sanzioni)

1. Ferma restando l’applicazione del sistema sanzionatorio di cui all’art. 6 della Legge n. 136/2010 sono previste le sanzioni sottoindicate al fine di favorire la portata cogente del monitoraggio finanziario.

In caso di pagamenti eseguiti verso terzi senza avvalersi degli intermediari di cui all'art. 11 comma 1 lettere a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui all'art. 6 comma 1 della legge n. 136/2010 e s.m.i., verrà irrogata una penale corrispondente al cinque per cento della transazione a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno.

Inoltre, sono valutati i seguenti comportamenti non collaborativi:

- a) sono causa di risoluzione del contratto, in quanto essenziali della speciale forma di tracciamento finanziario, e soggetti all'applicazione di una penale pari al 5% del valore del contratto medesimo a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno:
 - la mancata acquisizione della disponibilità di conto corrente dedicato o di conti correnti dedicati in via esclusiva all'Opera entro un mese dalla scadenza del termine di cui all'art. 2 punto 2 o il mancato invio della "lettera di manleva" entro il medesimo termine;
 - il mancato utilizzo del bonifico SEPA nei casi previsti;
 - l'effettuazione di pagamenti con bonifico SEPA non utilizzando il conto corrente dedicato.
- b) la mancata acquisizione della disponibilità di conto corrente o di conti correnti "dedicati" o il mancato invio della "lettera di manleva" nel periodo compreso tra la scadenza del termine di cui all'art. 2.2 ed il termine previsto alla precedente lettera a) comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento;
- c) la mancata annotazione sul bonifico SEPA delle informazioni obbligatorie comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento per ogni operazione;
- d) il mancato invio al soggetto preposto alla tenuta dell'Anagrafe degli esecutori di indicazioni che non consenta il monitoraggio finanziario comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro mille;
- e) la comunicazione di dati inesatti, se non riconducibile ad errore scusabile, comporta l'applicazione, a carico della parte inadempiente, di una penale determinata nella misura fissa del cinque per cento dell'importo della parte residua del contratto per il quale non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni;
- f) ogni altro inadempimento agli obblighi previsti dal presente Protocollo comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento per ogni operazione.

Le suddette violazioni, se ripetute per più di due volte, comportano – previa diffida dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale ad adeguarsi alle prescrizioni del presente Protocollo entro i successivi trenta giorni – la risoluzione del contratto. Anche in tal caso alla risoluzione è associata l'applicazione di una penale pari al 5% della parte residua del valore del contratto a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno.

Nel contratto di affidamento dell'opera e nei subcontratti dovrà essere inserita una clausola risolutiva espressa per sanzionare le fattispecie previste ai commi 3 lett. a) e 4 del presente punto. La mancata inclusione di detta clausola comporterà la nullità dell'atto.

2. L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale pone a disposizione del soggetto che ha attivato la clausola risolutiva espressa, nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione della controparte contrattuale, le penali applicate ai sensi del 2° comma, della lett. a) del 3° comma e del 4° comma del punto 6.1.

La parte residua di dette penali e le penali applicate ai sensi delle altre lettere del richiamato punto 6.1 sono destinate all'incremento della sicurezza dell'Opera e a far fronte ai costi delle attività di monitoraggio secondo un programma che la Stazione appaltante, sentito l'Appaltatore, sottoporrà all'approvazione del gruppo di lavoro e nel quale verranno dettagliate le misure previste, il costo relativo ed i criteri adottati per quantificare il costo medesimo.

Dopo il collaudo tecnico-amministrativo dell'Opera l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale rendiconta al gruppo di lavoro sull'utilizzo delle somme in questione. L'eventuale saldo viene versato al capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito ai sensi dell'art. 36 comma 5 del citato decreto legge n. 90/2014.

Art. 7

(Il procedimento sanzionatorio)

Il contraente *in bonis* che, anche su segnalazione, abbia notizia che la controparte è incorsa in una delle violazioni sopra sanzionate provvede a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, al Contraente generale o concessionario, alla Direzione Investigativa Antimafia, per gli aspetti investigativi di competenza, ed al proprio dante causa.

La Stazione Appaltante invia formale contestazione al contraente indicato quale autore della violazione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per la formulazione di controdeduzioni. Eventuali cause giustificative prospettate dalla parte inadempiente sono valutate da detta Stazione Appaltante che, sentiti i rappresentanti del soggetto aggiudicatario, stabilisce se sussistono i requisiti per l'applicazione della relativa penale, comunicando al contraente *in bonis*, ai suoi danti causa, al Contraente Generale o concessionario ed alla Direzione Investigativa Antimafia le proprie decisioni.

Se la sanzione irrogabile è la penale prevista alle lettere da b) a e) del precedente punto 6.1, la Stazione Appaltante trattiene il relativo importo sul primo SAL successivo alla conclusione dell'istruttoria. Il Contraente Generale o concessionario tratterà a sua volta l'importo della penale dal compenso dovuto all'appaltatore capofila dello specifico filone della "filiera" che ricomprende l'impresa inadempiente e così via in modo che l'importo in questione resti a carico della suddetta impresa inadempiente. L'ammontare delle penali resta così nella disponibilità della Stazione Appaltante, cui è affidato in custodia e che l'accantona su un proprio conto corrente, assoggettandolo a contabilità separata.

La Stazione Appaltante ha l'obbligo di indicare in ogni stato di avanzamento dei lavori, in un'apposita partitura del certificato di pagamento riservata alle note, le penali applicate nell'arco temporale di competenza del SAL medesimo e dovrà dare evidenza, nel quadro economico dell'opera, delle penali via via applicate ai sensi dei precedenti commi.

Se la sanzione applicabile è la risoluzione del contratto ai sensi del 2° comma della lett. a) del comma 3 o del 4° comma del punto 6.1 e se la Stazione Appaltante, espletata la procedura prevista al 2° comma del

presente punto, reputa sussistenti i presupposti per la risoluzione del contratto, tale risoluzione avviene automaticamente mediante attivazione della clausola risolutiva espressa da parte del contraente *in bonis*, previa comunicazione della decisione della Stazione Appaltante effettuata, oltre allo stesso contraente *in bonis*, all'Appaltatore, alla Direzione Investigativa Antimafia con lettera raccomandata A/R trasmessa mezzo pec.

Art. 8

(Vigilanza)

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale vigila sull'attuazione del presente Protocollo, comunicando al CCASIIP e al gruppo di lavoro, intervenuti casi di violazioni, ed è responsabile dell'esattezza dei dati conferiti al DIPE in merito alle Imprese della filiera.

Art. 9

(Efficacia e durata del protocollo)

Le disposizioni del presente Protocollo si applicano a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e per tutta la durata dei lavori di realizzazione dell'Opera sino al collaudo definitivo.

Stazione Appaltante

**Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centro Settentrionale come costituita dai Porti
di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta**

Il Presidente

Dott. Pino Musolino

Appaltatore

3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata S.p.A.

Il Rappresentante legale

PROTOCOLLO OPERATIVO
ALLEGATI TECNICI

Allegato 1

Schema delle causali MGO da utilizzare nei bonifici SEPA

Quadro 1: pagamenti a favore di conti non dedicati

Codice	Causale
1A	Stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati)
1B	Manodopera (emolumenti a operai)
1C	Personale distaccato
1D	Spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti pubblicità, canoni per utenze e affitti)
1E	Immobilizzazioni (cespiti ammortizzabili all'atto dell'acquisto)
1F	Consulenze generiche (legali, amministrative tributarie e tecniche)
1G	Gestori e fornitori di pubblici servizi
1H	Espropri (pagamenti indennizzi)
1M	Giroconti e girofondi
1N	Costituzione dei fondi cassa per piccole spese giornaliere di cantiere
1O	Pagamenti per interferenze
1P	Factor e cessione dei crediti ¹

Quadro 2: pagamenti da e incassi a favore di conti dedicati

Codice	Causale
2A	Committenti (affidatari e subaffidatari)
2B	Affidamento lavori
2C	Scavo e movimenti terra

(1) Il pagamento dell'Impresa "cliente" alla società di factor o all'istituto di credito avviene verso conti correnti non dedicati; il pagamento della società di factor e dell'istituto di credito all'impresa "fornitrice" avviene verso conti correnti dedicati

2D	Smaltimento terra
2E	Smaltimento rifiuti
2F	Servizi di ingegneria architettura e altri specifici esclusivamente dedicati all'opera monitorata
2G	Noleggi a freddo
2H	Noleggi a caldo
2M	Forniture di ferro
2N	Forniture di calcestruzzo /cemento
2O	Forniture di inerti (pietrisco, sabbia, materiale da cantiere in genere)
2P	Altre forniture specifiche esclusivamente dedicate all'opera monitorata
2R	Trasporti (tutti)
2S	Guardiania
2T	Mensa cantiere
2U	Pulizie cantiere
2V	Altre spese di cantiere a fronte di esigenze prevedibili

ANAGRAFICA IMPRESE

COLONNA		DESCRIZIONE	DOMINIO	OBBLIGATORIO
FORNITORE	CUP	CODICE CUP	TESTO	SI
	RAGIONE SOCIALE	Ragione sociale	TESTO	SI
	PARTITA IVA	Partita iva	TESTO	SI
	CODICE FISCALE	Codice fiscale	TESTO	SI
	SEDE LEGALE	Indirizzo sede legale	TESTO	SI
	DENOMINAZIONE CONSORZIO	Denominazione eventuale consorzio ATI, RTI (laddove presente)	TESTO	NO
	BANCA	Denominazione banca	TESTO	SI
	IBAN	Codice iban	TESTO	SI
	INDIRIZZO EMAIL	Indirizzo per comunicazioni	TESTO	SI
CLIENTE	RAGIONE SOCIALE	Ragione sociale	TESTO	SI
	PARTITA IVA	Partita iva	TESTO	SI
	CODICE FISCALE	Codice fiscale	TESTO	SI
	SEDE LEGALE	Indirizzo sede legale	TESTO	SI
	DENOMINAZIONE CONSORZIO	Denominazione eventuale consorzio ATI, RTI (laddove presente)	TESTO	NO
	BANCA	Denominazione banca	TESTO	SI
	IBAN	Codice iban	TESTO	SI
	INDIRIZZO EMAIL	Indirizzo per comunicazioni	TESTO	SI
CONTRATTO	CIG	Codice identificativo gara <i>(utile se un progetto è realizzato con più gare)</i>	TESTO	SI
	CONTRATTO DESCRIZIONE	Codice contratto Descrizione del contratto	TESTO TESTO	SI SI
	DATA INIZIO	Data inizio validità contratto	DATA	SI
	DATA FINE	Data fine validità contratto	DATA	NO
	DATA RISOLUZIONE	Data risoluzione del contratto	DATA	NO
	IMPORTO	Importo del contratto	Numero con due decimali	SI
manleva	FLAG	Indica presenza lettera di manleva (S/N)	TESTO	SI
	DATA LETTERA	Data invio lettera di manleva	DATA	SI *
	NOTE	NOTE GENERALI	TESTO	NO

(*) PER FLAG = S



Firmato da Pino Musolino
MSLPNI78C20L736G
in data 21/06/2023
10:31:39 UTC



Firmato da Andrea Piacenti
PCNDR78L10L117S
in data 21/06/2023 10:31:50 UTC



Firmato da GIUSEPPE CAPPARELLA
CPPGPP65L21C773C
in data 21/06/2023 10:31:59 UTC



Oggetto: - Porto di Civitavecchia: **Servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento denominato "Interventi di riorganizzazione del sistema ferro in area Autorità Portuale di Civitavecchia" CUP: J34B17000130005** – Delibera CIPE n.62 del 26.11.2020 – Protocollo di legalità
- Delega all'alimentazione (acquisizione e inserimento dei dati) della banca-dati all'affidatario.

L'Autorità di sistema Portuale del mar Tirreno Centro Settentrionale, nella persona del Presidente Dott. Pino Musolino, considerato che:

- con Decreto n. 35 del 13.02.2023 è stata affidata l'esecuzione dell'appalto in oggetto alla società 3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata S.p.A. con sede legale in Via delle Sette Chiese, 142 - 00145 Roma C.F. e Partita I.V.A. 07025291001;
- in data 27.09.2022 è stato sottoscritto tra la Prefettura di Roma e questa AdSP del Mar Tirreno centro settentrionale il protocollo di legalità previsto dalla Delibera CIPE n.62 del 26.11.2020;
- questa AdSP ai sensi dell'art. 4, punto 1 si è dotata di una piattaforma web al fine di costituire una banca-dati nella quale sono raccolti i dati relativi ai soggetti che intervengono a qualunque titolo nella progettazione e/o nella realizzazione dell'opera;
- l'art. 4 punto 5 del citato protocollo prevede espressamente che: *"Il soggetto aggiudicatore può delegare l'alimentazione (acquisizione e inserimento dei dati) della banca-dati all'affidatario, che vi provvede per tutta la durata del contratto. La delega del soggetto aggiudicatore deve essere esplicita e una copia è comunicata alla Prefettura-UTG. In capo al soggetto aggiudicatore resta in ogni caso la vigilanza circa il corretto funzionamento della banca-dati, la verifica della puntualità dell'inserimento dei dati, la valutazione della qualità degli stessi e la verifica delle modalità di accesso alla infrastruttura informatica"*;

DELEGA


La società **3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata S.p.A.**, con sede legale in Via delle Sette Chiese, 142 - 00145 Roma C.F. e Partita I.V.A. 07025291001, nella persona del legale rappresentante/Amministratore unico Ing. Alfredo Ingletti per l'espletamento, tramite un referente di cantiere appositamente nominato, delle attività di acquisizione ed inserimento dati per mezzo della piattaforma web messa a disposizione da questa AdSP.

La società dovrà comunicare a questa AdSP le generalità del referente di cantiere che avrà l'onere dell'inserimento nella piattaforma WEB di tutti i dati e le informazioni previste dal protocollo di legalità. La presente Delega, unitamente alle generalità del referente di cantiere, è trasmessa ai sensi dell'art. 4 punto 5 del protocollo alla Prefettura di Roma ed ogni eventuale sostituzione della figura del referente dovrà essere tempestivamente comunicata all'AdSP MTCS per il successivo inoltro alla Prefettura.

Il Presidente
Dott. Pino Musolino

Firmato digitalmente da: Pino
Musolino
Data: 01/03/2023 15:58:48

Per accettazione
3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata S.p.A.



Firmato da Pino Musolino
MSLPNI78C20L736G
in data 21/06/2023
10:32:12 UTC



Firmato da Andrea Piacenti
PCNDR78L10L117S
in data 21/06/2023 10:32:20 UTC



Firmato da GIUSEPPE CAPPARELLA
CPPGPP65L21C773C
in data 21/06/2023 10:32:30 UTC



www.3tiprogetti.it
info@3tiprogetti.it

3TI PROGETTI ITALIA
Ingegneria
Integrata S.p.A.

Rome

Headquarters
Via delle Sette Chiese, 142
00145 - ITALY
Tel: +39 0655301518
Fax: +39 0655301522

CF/PIVA ed Iscr. R.I. Roma
07025291001
R.E.A. di Roma n. 1005043
C.s. 3.000.000,00 euro i.v.
pec:3tiprogetti@legalmail.it

Spett.le
Spett.le **Autorità di Sistema Portuale**
del Mar Tirreno Centro-Settentrionale

Roma, 15 MAGGIO 2023
PJ-10-15998

OGGETTO: APPALTO DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO “INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA FERRO IN AREA AUTORITY PORTUALE DI CIVITAVECCHIA”.

DELEGA all'alimentazione (acquisizione e inserimento dei dati) della banca-dati all'affidatario.

Il sottoscritto ing. **ALFREDO INGLETTI**, nato a [redacted] Codice Fiscale [redacted], residente in [redacted], in qualità di Presidente del CDA e, come tale, legale rappresentante della "3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A.", in breve "3TI ITALIA S.P.A.", con sede legale in Roma in via delle Sette Chiese n.142 - 00145, capitale sociale Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero) interamente versato, avente codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07025291001, n. R.E.A. RM 1005043, con riferimento ai servizi di cui in oggetto,

DELEGA

l’Ing. **Andrea Piacenti**, nato a [redacted], C.F. [redacted] – P.IVA 09402621008 a svolgere il ruolo di Referente di Cantiere per l’espletamento delle attività di acquisizione ed inserimento dati per mezzo della piattaforma web messa a disposizione da questa AdSP.

L’occasione è gradita per inviare distinti saluti.

Documento Sottoscritto Digitalmente
3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A.
Presidente del CDA
Ing. Alfredo Ingletti

Member of





Firmato da Pino Musolino
MSLPNI78C20L736G
in data 21/06/2023
10:32:47 UTC



Firmato da Andrea Piacenti
PCNDR78L10L117S
in data 21/06/2023 10:32:57 UTC



Firmato da GIUSEPPE CAPPARELLA
CPPGPP65L21C773C
in data 21/06/2023 10:33:05 UTC



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centro Settentrionale

PORTI DI ROMA E DEL LAZIO - CIVITAVECCHIA - FRUICINO - GAETA

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale

Molo Vespucci snc - 00053 Civitavecchia (RM)

Codice Fiscale: 01225340585 - Partita IVA: 00974341000

Tel. 0766 366201 - sito internet www.portidiroma.it - pec: protocollo@portidiroma.legalmailpa.it

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA TRACCIABILITA' FINANZIARIA

(Da restituire debitamente compilata e sottoscritta)

Il/la sottoscritto/a: ALFREDO INGLETTI nato/a a _____
il _____ residente in _____ via _____
_____ civico _____ Cap _____ Provincia _____ con codice fiscale _____
_____ in qualità di:

- titolare
- legale rappresentante
- procuratore come da procura n. _____ del _____

dello Studio/Ditta individuale/Società/Consorzio/R.T.P./Ecc. 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA
INTEGRATA SPA con sede in (Comune italiano o Stato estero) ROMA
Provincia RM indirizzo VIA DELLE SETTE CHIESE, 142
Cap. 00145 P. I.V.A. 07025291001 C.F. 07025291001 e-
mail (pec) 3tiprogetti@legalmail.it e-mail amministrazione@3tiprogetti.it telefono
0655301518 fax 0655301522;

In riferimento all'ordinazione n° _____ del _____ protocollo n. _____ consapevole
della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente
dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

Di assumere tutti gli obblighi e gli oneri di cui alla Legge n. 136/2020 e s.m.i. relativamente alla tracciabilità dei
flussi finanziari connessi e derivanti dall'ordinazione di cui in argomento.

In ottemperanza alle disposizioni della citata Legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari:

- che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione dell'appalto sono i seguenti:
conto corrente bancario/postale codice IBAN

[Redacted area]

- che la generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono.

cognome e nome INGLETTI ALFRDO

nato a [Redacted] il [Redacted]

codice fiscale [Redacted]

cognome e nome POSSATI STEFANO LUCA

nato a [Redacted] il [Redacted]

codice fiscale [Redacted]

cognome e nome CEPPAROTTI GIOVANNI MARIA

nato a [Redacted] il [Redacted]

codice fiscale [Redacted]

cognome e nome FORTE LAVINIA

nato a [Redacted] il [Redacted]

codice fiscale [Redacted]

Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato.

ROMA, 10.03.2023

(luogo)

(data)

(timbro e firma)

(Alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante)



www.3tiprogetti.it
info@3tiprogetti.it

3TI PROGETTI ITALIA
Ingegneria
Integrata S.p.A.

Rome
Headquarters
Via delle Sette Chiese, 142
00145 - ITALY
Tel: +39 0655301518
Fax: +39 0655301522

CF/PIVA ed Iscr. R.I. Roma
07025291001
R.E.A. di Roma n. 1005043
C.s. 3.000.000,00 euro i.v.
pec:3tiprogetti@legalmail.it

Spett.le **Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centro-Settentrionale**

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA TRACCIABILITA' FINANZIARIA
PAGINA 3/3

DICHIARAZIONE TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Conto Corrente dedicato al servizio n. 100000047111 intestato alla 3TI ITALIA S.p.A.;

Istituto: **INTESA SAN PAOLO SPA** – Fil. 06807 - Circonvallazione Gianicolense 137/A
00152 Roma

IBAN: [REDACTED]

Ulteriori Persone delegate a operare sul conto:

- Eleonora Bello, nata a [REDACTED] C.F. [REDACTED]

In Fede,

Roma, 10 Marzo 2023

3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A.
Presidente del CDA e Legale Rappresentante
Ing. Alfredo Ingletti

Member of





Firmato da Pino Musolino
MSLPNI78C20L736G
in data 21/06/2023
10:33:24 UTC



Firmato da Andrea Piacenti
PCNDR78L10L117S
in data 21/06/2023 10:33:36 UTC



Firmato da GIUSEPPE CAPPARELLA
CPPGPP65L21C773C
in data 21/06/2023 10:33:47 UTC

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

(Allegato I D.M. 06.06.2012 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – pubblicato in G.U. n. 159 del 10.07.2012)

Il sottoscritto **Alfredo Ingletti CF**
in qualità di rappresentante legale di **Legale Rappresentante e Presidente del CDA della 3TI ITALIA spa**

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani"; (a)
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo"; (b)
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messa in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)

- È proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Data: 28/02/2023.


Firma, e Timbro

(a) Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

(b) Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n.176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989".



Alfredo Ingletti
28.02.2023
19:02:34
GMT+00:00



Firmato da Pino Musolino
MSLPNI78C20L736G
in data 21/06/2023
10:34:01 UTC



Firmato da Andrea Piacenti
PCNDR78L10L117S
in data 21/06/2023 10:34:12 UTC



Firmato da GIUSEPPE CAPPARELLA
CPPGPP65L21C773C
in data 21/06/2023 10:34:22 UTC

Informazioni File

Nome: Varie.ati

Identificativo: 47653624

Tipologia: Atto Informatico

Dimensione: 11,1 MB

Elenco firmatari:

Firmato da notaio: GIUSEPPE CAPPARELLA

Firmato da:

MUSOLINO PINO-

Firmato da:

PIACENTI ANDREA-

Firmato da:

CAPPARELLA GIUSEPPE-

Copia conforme di originale informatico conservato presso la struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato di cui all'art. 62-bis Legge 16 febbraio 1913 n. 89.

26 giugno 2023